



**REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN
REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 ART. 58 COMMA 1 LETTERA A)
DGR N. 637 DEL 29/04/2024**

**BANDO REGIONALE DELL'INTERVENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI
CAMPAGNA 2024/2025**

Intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) inserito nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) per il periodo di programmazione 2023 -2027

Obiettivi

L'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevede un sostegno finalizzato ad aumentare la competitività dei produttori di uva, a favorire la riqualificazione delle produzioni ed il rinnovamento dei vigneti, orientandoli alla produzione di vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP) delle Marche, ad incentivare la meccanizzazione degli impianti, al fine di ridurre i costi di produzione ed aumentare la sostenibilità in tutte le sue dimensioni (economica, ambientale e sociale) del settore vitivinicolo, e il ricambio generazionale.

Destinatari del bando

Imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti valide.

Annualità

Campagna vitivinicola 2024/2025

Dotazione finanziaria assegnata

€ 2.000.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

14 giugno 2024

Responsabile del procedimento

Silvana Paoloni

Telefono 071-8063788 – **Indirizzo mail:** silvana.paoloni@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Finalità dell'intervento	7
3. Ambito territoriale	7
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	8
5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto	8
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	8
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	8
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	10
5.2 Tipologia di intervento	12
5.2.1 <i>Attività e azioni ammesse al sostegno</i>	12
5.2.1.1 <i>Vigneti eroici e storici</i>	12
5.2.1.2 <i>Reimpianto per motivi fitosanitari</i>	13
5.2.2 <i>Interventi non ammissibili</i>	15
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	16
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	16
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	16
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	17
5.4.1 Percentuale dell'aiuto	17
5.4.2 Definizione del sostegno	17
5.5 Selezione delle domande d'aiuto	19
5.5.1 <i>Criteri di priorità</i>	19
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	20
6. Fase di ammissibilità	20
6.1 Presentazione delle domande	20
6.1.1 <i>Presentazione della domanda di sostegno</i>	20
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande di sostegno</i>	21
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	22
6.1.4 <i>Trasmissione delle domande</i>	23
6.1.5 <i>Delega, variazioni indirizzo pec</i>	23
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	24
6.2.1 Controlli tecnico-amministrativi	24
6.2.1.1 <i>Controlli di ricevibilità</i>	24
6.2.1.2 <i>Controlli di ammissibilità</i>	25
Visite aziendali	25
Documentazione integrativa	25
Attribuzione del punteggio di priorità	26

Revisione dei controlli di ammissibilità	26
6.2.2 Controllo in loco (ex-ante)	26
6.2.3 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	27
6.2.4 <i>Richiesta di riesame</i>	27
6.2.5 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	28
6.2.6 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	28
7. Fase di pagamento	28
7.1. Variazioni progettuali	28
7.1.1 <i>Varianti</i>	29
Iter istruttorio domande di variante del beneficiario	30
7.1.2 <i>Modifiche minori</i>	31
7.2. Pagamento delle domande di sostegno a fidejussione	32
7.2.1 <i>Pagamento dell'anticipo</i>	32
7.2.2 <i>Domanda di pagamento del saldo</i>	32
7.3. Domanda di pagamento a collaudo	33
7.4. Controlli sulle domande di anticipo e di pagamento a collaudo e a saldo	35
7.4.1 <i>Controlli sulle domande di anticipo</i>	35
7.4.2 <i>Controlli sulle domande di pagamento a saldo e a collaudo</i>	35
7.4.3.1 <i>Verifica delle opere realizzate</i>	36
7.4.3.2 <i>Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione</i>	36
7.4.3.3 <i>Vincoli amministrativi nella fatturazione relativa alle spese</i>	37
7.4.4 <i>Verifica delle azioni effettuate</i>	37
7.4.4 <i>Elenchi di liquidazione</i>	37
8. Impegni dei beneficiari	38
9. Comunicazioni cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	38
9.1 <i>Subentro per decesso dell'intestatario della domanda di sostegno</i>	39
10. Rinuncia all'aiuto, revoca, recuperi e penalità	40
10.1 <i>Rinuncia all'aiuto</i>	40
10.2 <i>Revoca dell'atto di concessione</i>	40
10.3 <i>Recuperi, penalità e sanzioni</i>	40
10.4 <i>Definizione importo e recuperi</i>	41
11 Certificazione antimafia	43
12 Comunicazione degli anticipi ricevuti	43
13 Responsabile del procedimento e termine	43
14 Informativa sul trattamento dei dati personali	44
15 Disposizioni finali e di coordinamento	44

1. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

AGEA Coordinamento: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori

AGEA Organismo Pagatore (OP AGEA - OP): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116

Appezamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore

Attività: elenco degli interventi previsti nelle disposizioni regionali di attuazione come ammissibili tra le seguenti: Riconversione varietale, Ristrutturazione, Reimpianto di vigneti eroici e storici, Reimpianto per motivi fitosanitari

Azioni: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla Ristrutturazione riconversione dei vigneti come elencati nell'allegato II al decreto del Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste 16 dicembre 2022 n. 646643

Beneficiario: persona fisica o giuridica la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria regionale, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno e di tutti gli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento

CAA: Centri di Assistenza Agricola

Campagna viticola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo

Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti e della quale ne dispone a titolo legittimo il possesso

DM (decreto ministeriale): decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2022 n. 646643

Dichiarazione obbligatoria: la dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino e mosto presentata ai sensi ed in conformità agli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273 e della previgente regolamentazione e alle disposizioni nazionali applicative di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019, n. 7701 concernente *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/2073 e di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola*, come modificato da decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 31/10/2022 n. 0555831;

Diritto di reimpianto: il diritto di reimpiantare viti su una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata e registrato nel Registro dei diritti di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 19 dicembre 2022 n. 649010;

Elenco regionale (Elenco): l'elenco regionale dei vigneti eroici e storici, di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici e DGR n. 45 del 23/01/2023, articolato nelle sezioni "vigneti eroici", "vigneti storici" e "vigneti eroici/storici"

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi di vite che si trovano su un terreno vitato

Fascicolo aziendale: insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi Pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale ¹

¹ Il Fascicolo aziendale contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali

GIS: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici

Giorni: in tutti i casi in cui è riportata una scadenza, i giorni si intendono solari; se la scadenza cade in una giornata festiva o di domenica, la si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo

Impianto/Nuovo impianto: realizzazione di un nuovo impianto di vigneto in cui sono presenti, oltre alle barbatelle di vite innestate, i pali di testa, quelli di tessitura e quelli di sostegno, nonché almeno il primo palco di fili, anche laddove la forma di allevamento ne preveda più di uno, secondo quanto stabilito dalla circolare di Agea Coordinamento prot. n. 41139 del 07/05/2019

Istruzioni operative di OP AGEA n. 61/2024 (Istruzioni operative n. 61/2024): Istruzioni operative di OP AGEA per l'applicazione dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2024/2025 adottate in data 21 maggio 2022 con documento Prot. n. 39957

MASAF (Ministero): Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva ma deve essere presentata una comunicazione, secondo modello approvato da OP AGEA, alla Struttura Decentrata Agricoltura competente per l'istruttoria entro il termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo

Operazione: l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione all'intervento in oggetto

Particella Viticola: rappresenta spazialmente il vigneto ed è caratterizzata da una precisa superficie vitata calcolata con strumenti geospaziali

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino, i diritti di impianto e reimpianto e le autorizzazioni all'impianto posseduti dal titolare

Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023/2027 (PSP): Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune, di cui al regolamento (UE) 2021/2115 per il periodo di programmazione 2023/2027

Regolamento: regolamento (UE) 2021/2115 di modifica del regolamento (UE) n 1308/2013

Regolamento delegato: regolamento (UE) 2022/126

Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato, secondo le indicazioni contenute nel regolamento e nel regolamento delegato e di esecuzione, si impegna a:

- estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata anticipatamente, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto anticipato;
- sottoscrivere apposita polizza fidejussoria a garanzia della successiva estirpazione

Reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria: il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o su superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV o Intervento o Intervento settoriale): intervento settoriale del settore vitivinicolo del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023/2027 che prevede attività da realizzare su superfici presenti su Fascicolo aziendale delle quali ne sia comprovabile la conduzione, riguardanti opere di:

- riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto);
- ristrutturazione (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione).

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono comprendere anche l'estirpazione di superfici vitate

all'ottenimento delle certificazioni. (cfr. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

Schedario viticolo: strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n.1308/2013, dal regolamento delegato (UE) 2018/273 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/27, dall'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e disciplinato da decreto ministeriale n. 28 febbraio 2022 n. 93849 ss.mm.ii

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il regolamento (UE) 2021/2116, per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, prevede un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") al quale, ai sensi dell'articolo 65 comma 3, nella misura necessaria, si ricorre anche per la gestione e il controllo degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115

Soggetto inaffidabile: Sono ritenuti inaffidabili i richiedenti nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della Ristrutturazione riconversione dei vigneti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli importi da parte del beneficiario. In tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore

Sovrinnesto: riconversione varietale, tramite innesto, di una vite già precedentemente innestata. Attività non ammessa all'aiuto della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella campagna 2024/2025

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti

Superficie vitata ammissibile a finanziamento [cfr. articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126]: superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari

Trasmissione documentazione: Inserimento mediante *upload* nell'applicativo settoriale in SIAN di tutti gli allegati previsti dalle domande; la documentazione con firma autografa dovrà essere comunque inviata alla Regione

Unità Vitata: Porzione di parcella vitata omogenea per caratteristiche tecniche ed agronomiche (sesto di impianto, forma di allevamento, data di impianto, varietà) e per idoneità produttiva

Varianti: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante, tramite portale SIAN e assoggettata ad approvazione da parte della Struttura Decentrata Agricoltura competente per l'istruttoria

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più parcelle/unità vitate, o parti di esse, in ogni caso contigue

Vigneto eroico: la superficie vitata avente i requisiti di cui al paragrafo 3.1 dell'allegato A alla DGR n. 45 del 23/01/2023, iscritta nell'apposta sezione dell'Elenco regionale, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza media del terreno superiore al 30%,
- altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani. Si definisce un vigneto situato in "altopiano" se localizzato ad una altitudine (media) superiore a 500 metri e con pendenza (media) inferiore al 4%;
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni

Vigneto storico: la superficie vitata avente i requisiti di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato A alla DGR n. 45 del 23/01/2023, iscritta nell'apposta sezione dell'Elenco regionale, la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 - la cui coltivazione deve essere caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali, legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici - e che contestualmente è in possesso di almeno uno dei requisiti:

- Utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate, di seguito individuate: Alberata con tutori vivi (acero campestre, olmo, fruttiferi es. pero), Alberello, Cordone speronato, Guyot e sue varianti, Pergola, Tendone
- Presenza di sistemazioni idraulico-agrario storiche o di particolare pregio paesaggistico, di seguito individuate: Terrazzamento, Ciglionamento, Rittochino, Cavalcapoggio, Girapoggio, Spina.

È riconoscibile come “storico” anche un vigneto che era presente prima del 1960 e che nel periodo successivo a tale data è stato estirpato e reimpiantato sulla medesima superficie con le medesime caratteristiche del vigneto precedente e se sono presenti le forme di allevamento tradizionali del luogo o le sistemazioni idrauliche agrarie storiche o di pregio paesaggistico sopra elencate.

Sono altresì definiti “storici” le superfici vitate:

- a) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione;
- b) afferenti a territori che hanno ottenuto dall’UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- c) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di “storicità” anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960, ma solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data. Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate, riguarda l’intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata; proprio per tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto

Vigneto eroico/storico: la superficie vitata avente contemporaneamente i requisiti di vigneto eroico e vigneto storico, di cui al *paragr.* 3.1 e 3.2 dell’allegato A alla DGR n. 45 del 23/01/2023, e precedenti definizioni, iscritta nell’apposita sezione dell’Elenco regionale

Vino a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta, sia a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sia a Denominazione di Origine Controllata (DOC) entrambe menzioni tradizionali per l’Italia

Vino a IGP: vino con Indicazione Geografica Protetta, anche per indicare vini a Indicazione geografica Tipica (IGT), menzione tradizionale per l’Italia

Viticultura eroica: vigneto definito all’articolo 2, comma 1-2, e articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899

2. Finalità dell’intervento

L’intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti è finalizzato ad aumentare la competitività dei produttori di uva, a favorire la riqualificazione delle produzioni ed il rinnovamento dei vigneti, orientandoli alla produzione di vini a DOP) e IGP delle Marche, ad incentivare la meccanizzazione degli impianti, al fine di ridurre i costi di produzione ed aumentare la sostenibilità in tutte le sue dimensioni (economica, ambientale e sociale) del settore vitivinicolo, e al ricambio generazionale.

L’intervento deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e delle disposizioni regionali sul potenziale viticolo che, a livello regionale, sono disciplinate dalla DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019.

3. Ambito territoriale

L’intervento si applica nelle zone di produzione dei vini a DOP e a IGT ubicate nell’ambito dell’intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata al bando della campagna 2024/2025 è pari a € **2.000.000,00**, di cui è riservata:

- a) la quota del 20%, pari a € **400.000,00**, alle domande per interventi nei “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale;
- b) la quota del 5%, pari a € **100.000,00**, alle domande di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari.

Le risorse delle riserve di cui alle lettere a) e b) non utilizzate in parte o *in toto*, sono destinate all’intervento principale.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto richiedente, per l'impresa e per il progetto di cui al *paragr. 5.1.1*, al *paragr. 5.1.2* e al *paragr. 5.1.3*, determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare dal Fascicolo aziendale (cfr. *paragr. 1 Definizioni*). Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e nella documentazione allegata e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

Al momento della presentazione della domanda di sostegno su portale SIAN i soggetti debbono essere imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati:

- che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino classificate per la coltivazione nella Regione Marche

o

- che detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato da regolamento (UE) 2021/2117 punti 9,10,11, 12² e delle autorizzazioni per conversione di diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda, come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref(2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non detengano ancora autorizzazioni al reimpianto di vigneti, purché si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- estirpazione di vigneto già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di sostegno all'intervento;
- destinatari di provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari emesso dall'Autorità competente.

Il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve essere legittimato alla presentazione della domanda di sostegno e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione al presente bando.

5.1.2 *Requisiti dell'impresa*

L'impresa, al momento della presentazione della domanda di sostegno su portale SIAN, deve:

1. essere titolare di Partita IVA, con codice attività agricola;
2. essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;
3. aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e Schedario viticolo³. Ai fini dell'aiuto all'intervento, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto e la documentazione concernente la

² Articolo 3 del decreto ministeriale n. 646643/2022.

³ I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il decreto MIPAAAF n. 162 del 12 gennaio 2015, individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. L'articolo 9, paragrafo 3 del DM n.162/2015 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia una tra le condizioni inderogabili di ammissibilità per l'accesso al sostegno degli interventi unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare di AGEA Coordinamento ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.. La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del Fascicolo aziendale e del Piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i richiedenti dichiarino nel Fascicolo aziendale tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di sostegno. Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario viticolo nazionale.

titolarità alla conduzione delle superfici stesse. I dati degli impianti da riconvertire/ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato;

4. avere la disponibilità delle superfici agricole, risultante da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando per il periodo previsto al *paragr. 8*, in conformità a quanto stabilito all'art. 11 comma 1 lett. b) del regolamento (UE) 2022/126. La disponibilità delle superfici vitate oggetto di estirpazione decorre, salvo diversa disposizione nazionale, dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine di esecuzione dei lavori indicato nella domanda stessa. In ogni caso, la disponibilità deve risultare, **a pena di inammissibilità della domanda di sostegno**, da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato all'Agenzia delle Entrate, con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando;
- atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati);
- comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato all'Agenzia delle Entrate e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà fornire l'autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, della conoscenza degli impegni e vincoli derivanti dall'adesione al presente intervento;

5. nel caso in cui non sia proprietaria della superficie inserita in domanda, essere inoltre in possesso del consenso del proprietario all'adesione all'intervento e all'assunzione degli impegni previsti;
6. nei casi previsti, essere in possesso del consenso dei soci, o del consiglio di amministrazione o di altro organo decisionale previsto da Statuto, all'adesione all'intervento e all'assunzione degli impegni previsti;
7. essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale vitivinicolo;
8. aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola 2023/2024 per tutte le superfici vitate aziendali. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero e anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019 modificato da decreto 31/10/2022 n. 555831 (DM n. 7701/2019 ss.mm.ii.);
9. rientrare in una delle seguenti casistiche previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii:
 - essere titolare di un'autorizzazione al reimpianto (per conversione di ex diritto presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e/o per estirpazione, anche successiva al reimpianto anticipato);
 - aver presentato la richiesta di autorizzazione al reimpianto (per conversione di ex diritto presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e/o per estirpazione, anche successiva al reimpianto anticipato);
 - aver presentato la comunicazione di avvenuta estirpazione di superficie vitata;
 - aver avviato la procedura di estirpazione di superficie vitata. In tal caso, atteso che a seguito dell'approvazione della DGR n. 1519 del 02/12/2019 non è prevista la comunicazione di intenzione di estirpare, si considera avviata la procedura di estirpazione di superficie vitata con l'indicazione della superficie da estirpare dettagliata nell'Allegato 1 al modello di domanda di sostegno approvato da OP AGEA, **fermo restando che le operazioni relative non siano state effettivamente iniziate, pena l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpazione sia per il reimpianto e della spesa collegata** (cfr. *paragr. 5.3.1* e *parag. 6.2.2*);
10. Le imprese inoltre, al momento della presentazione della domanda su SIAN, debbono:

- **non** essere produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii., come stabilito all'articolo 40 comma 5 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- **non** essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili (cfr. *paragr. 1 Definizioni*);
- **non** essere rappresentate da soggetti che si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o che abbia presentato domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento e/scioglimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata. **Tale condizione deve permanere fino al termine dei lavori, pena la decadenza della domanda di sostegno, revoca dell'aiuto concesso e, ove applicabile, recupero dell'anticipo erogato con applicazione della maggiorazione del 10%;**
- **non** trovarsi in una delle condizioni di esclusione disposte:
 - all'articolo 10 – *Recuperi e penalità* del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2017 n. 1411;
 - all'articolo 11 - *Recuperi e penalità* del DM;
 - all'articolo 69 (*Violazione in materia di potenziale vitivinicolo*) comma 3 della legge n. 16 dicembre 2016 n. 238.

5.1.3 Requisiti del progetto

Il progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve prevedere:

- a) una descrizione dettagliata delle singole attività proposte, individuate tra quelle indicate al *paragr. 5.2.1*, la tempistica ed il termine ultimo per la loro realizzazione (termine presentazione domanda di pagamento del saldo);
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la relativa superficie interessata.

La condizione di ammissibilità contrassegnata dalla lettera b) costituisce il **cronoprogramma delle attività** che è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali e deve essere esplicitato nella domanda, pena l'inammissibilità della stessa. **Il cronoprogramma è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento di saldo.**

Sulla base del cronoprogramma delle attività previsto nella domanda di sostegno, il progetto di riconversione e ristrutturazione deve, pena l'esclusione, rispettare le seguenti **modalità tecniche**:

1. prevedere un periodo di realizzazione, e presentazione della domanda di pagamento di saldo nei termini indicati al *paragr. 7.2* e *paragr. 7.3*, che non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto collegata alla domanda di sostegno. Pertanto le tempistiche e il cronoprogramma delle attività devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto collegate alla domanda di sostegno. Il richiedente, quindi, è tenuto a presentare la domanda di pagamento del saldo secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale. Nel caso in cui sia previsto il ricorso ad autorizzazioni al reimpianto con scadenze diverse, in domanda di sostegno dovrà essere indicato il termine lavori riferito all'autorizzazione che scade per prima. Eventuali variazioni a quanto ivi indicato devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica del cronoprogramma e comunque, non oltre il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di sostegno (cfr. *paragr. 7.1.1*) e potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione per l'esercizio finanziario coinvolto;
2. prevedere azioni di riconversione e ristrutturazione finalizzate alla realizzazione di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di vini a DOP e a IGP delle Marche;
3. riguardare vigneti regolarmente iscritti nello Schedario viticolo e oggetto di dichiarazione di vendemmia e produzione mosti e/o vini ai sensi del decreto ministeriale n. 7701/2019 ss.mm.ii.;
4. in caso di "vigneti eroici" e "vigneti storici", questi devono risultare iscritti nell'Elenco regionale o essere oggetto di richiesta di riconoscimento e di iscrizione nell'Elenco regionale alla data di presentazione della domanda di sostegno all'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti; in tale seconda ipotesi l'esito della richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale determina l'esito dell'istruttoria della domanda di sostegno ed il conseguente contributo;
5. prevedere la superficie minima per domanda di sostegno di **0.50.00 ettari** per tutte le attività della **TABELLA n. 1** del presente bando, ridotta a:
 - **ettari 0.30.00**, in caso di interventi di richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari;

- **ettari 0.10.00**, in caso di interventi:
 - di reimpianto di “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale (cfr. *paragr. 5.2.1.1*);
 - di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie cfr. *paragr. 5.2.1.2*).

Tali superfici minime debbono essere rispettate e riscontrate in fase di controllo sulla domanda di sostegno e di pagamento di saldo, **pena la non ammissibilità della domanda di sostegno e di pagamento di saldo, la revoca del contributo concesso e il recupero del contributo eventualmente erogato maggiorato del 10%**;

6. prevedere l’impiego di varietà di uve da vino comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Marche in conformità all’Accordo tra il MIPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002;
7. prevedere l’impiego di materiale vivaistico prodotto nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16 concernente *Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625* ed appartenente alla categoria del materiale di moltiplicazione certificato (ex artt. 3 e 22 comma 1 lettera c) e materiali di produzione Standard (ex artt. 3 e 22 comma 1 lettera d). A tal fine farà fede quanto riportato nella fattura di acquisto del materiale e quanto riportato nelle etichette apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle che deve essere conservata in azienda **per almeno un anno** ed esibite, a richiesta, durante il controllo *in loco*, nonché altra documentazione ufficiale fornita dal beneficiario.

Non è ammesso il reimpiego di materiale aziendale autoprodotta, fatta salva l’autorizzazione alla produzione in conto lavorazione di cui all’art. 26 del D.lgs 16/2022.

Le barbatelle o altro materiale vegetale utilizzato nell’impianto richiesto a contributo con il presente intervento settoriale devono essere fornite da ditte autorizzate dal competente Servizio Fitosanitario o iscritte nel Registro Ufficiale degli Operatori professionali (cd. RUOP) della Regione Marche, secondo quanto riportato nella normativa fitosanitaria vigente.

L’utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale e/o di materiale fornito da ditte non autorizzate dal Servizio Fitosanitario o non iscritto al RUOP e l’assenza di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette di tutte le barbatelle messe a dimora, **costituisce motivo di inammissibilità dell’intervento interessato**.

8. prevedere la realizzazione di vigneti realizzati utilizzando forme di allevamento a spalliera (**Guyot, cordone speronato**) tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici. **Fanno eccezione** le forme di allevamento impiegate per interventi su “vigneti storici” (cfr. *paragr. 1 Definizioni*) che debbono essere reimpiantati prevedendo la forma di allevamento tradizionale che ne ha consentito il riconoscimento ed iscrizione nell’Elenco regionale;
9. prevedere l’esclusivo impiego di strutture di sostegno nuove;
10. garantire che i vigneti oggetto di aiuto alla ristrutturazione e riconversione
 - in fase di domanda di sostegno abbiano
 - la composizione ampelografica, definita su base aziendale, idonea alla produzione dei vini a DOP e/o a IGP delle Marche ivi indicati
 - la densità di impianto pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dai disciplinari di produzione dei vini a DOP e a IGP delle Marche indicati in domanda
 - a fine intervento
 - siano iscritti nello Schedario viticolo;
 - risultino idonei alla produzione dei vini a DOP o a IGP delle Marche indicate nella domanda approvata;
 - risultino razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione (parziale o totale). **Fanno eccezione** i “vigneti storici” (cfr. paragrafo 1 *Definizioni*) che comunque debbono essere impiantati prevedendo l’utilizzo **esclusivo di pali di legno**;
 - in caso di “vigneti eroici” e “vigneti storici” (cfr. *paragr. 1 Definizioni*), possedere le condizioni per il riconoscimento che ne hanno consentito l’iscrizione nell’Elenco regionale.

In caso di reimpianto di “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale (cfr. TABELLA n.1 – Attività EA.1, EA.3, SA.1, EB.1, E.B.3 e *paragr. 5.2.1.1* del presente bando), per quanto riguarda le modalità tecniche, si fa riferimento inoltre alle disposizioni approvate con decreto interministeriale n. 6899/2020 e all’articolo 9 del DM.

In caso di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (cfr. TABELLA n. 1 - Azione D.1 e *paragr. 5.2.2* del presente bando), per quanto riguarda le modalità tecniche si fa riferimento inoltre all’articolo 10 del DM.

Il reimpianto di “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale e il Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie va comunque inteso come reimpianto di una superficie vitata in produzione ai sensi delle disposizioni vigenti.

5.2 Tipologia di intervento

5.2.1 Attività e azioni ammesse al sostegno

Sono ammissibili le seguenti **ATTIVITÀ**:

a) **RICONVERSIONE VARIETALE**, che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

b) **RISTRUTTURAZIONE**, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Attività che non risultino rispettare tali condizioni saranno dichiarate inammissibili.

Le attività di cui alle lettere a) e b) si realizzano attraverso il reimpianto di una superficie vitata:

- mediante l'utilizzo di una autorizzazione al reimpianto di superficie equivalente valida in possesso del beneficiario. In caso di conversione di ex diritto, l'autorizzazione deve essere stata richiesta entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Gli interventi che variano il potenziale viticolo aziendale devono essere realizzati nel rispetto della normativa unionale e nazionale e delle disposizioni regionali di cui alla deliberazione n. 1519 del 02/12/2019.

5.2.1.1 Vigneti eroici e storici

A norma dell'articolo 9 del DM sono previsti aiuti per interventi sui vigneti definiti “storici” e/o “eroici” (cfr. *paragr. 1 Definizioni*) iscritti nell'Elenco regionale o oggetto di richiesta di iscrizione in detto Elenco alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del DM, i beneficiari dell'aiuto per l'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei “vigneti eroici” e/o “vigneti storici”, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento ed iscrizione nell'Elenco regionale.

In caso di “vigneti eroici”, il reimpianto **può** avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nell'Elenco regionale o in altra superficie, a condizione che sia garantito il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale, mediante utilizzo di tutte le varietà idonee alla coltivazione nella regione Marche.

In caso di “vigneti storici”, il reimpianto **deve** avvenire nella stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nell'Elenco regionale e debbono essere:

- mantenute la stessa forma di allevamento e sistemazioni idraulico-agrarie del vigneto originario iscritto nell'Elenco regionale;
- utilizzati vitigni autoctoni o di antica coltivazione tipicamente usati nella zona o consentiti dagli specifici disciplinari di produzione di vini a DO/IG dell'area in cui è ricompreso il vigneto;
- utilizzati esclusivamente pali di legno.

La domanda di sostegno per reimpianto di “vigneti eroici” e/o “vigneti storici” viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel presente bando con livelli di sostegno massimi riportati in TABELLA n. 2 del presente bando.

5.2.1.2 Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 58 *paragr.* 1 lettera a) iii) del regolamento (UE) 2021/20115 e art. 41 del regolamento delegato (UE) 2022/126, i produttori accedono all'intervento di reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario Regionale.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al decreto ministeriale n. 646643/2022, dove esplicitamente sia indicata e riconosciuta la presenza della Flavescenza dorata quale organismo nocivo che ha colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento;
- la localizzazione della o delle superfici vitate oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Struttura regionale competente per l'accoglimento delle domande della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Settore Fitosanitario Regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel presente bando secondo i livelli di sostegno massimi riportati in TABELLA n. 2 del presente bando.

Il reimpianto per motivi fitosanitari è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate, con variazione della posizione o del sesto di impianto o della forma di allevamento, o con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione per la Regione Marche ed avviene nei termini previsti al *paragr.* 7.

Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto di provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari e la compensazione delle perdite di reddito conseguenti all'estirpazione non costituiscono mai una spesa ammissibile.

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo delle attività ammissibili all'aiuto nella Regione Marche per la campagna 2024/2025.

TABELLA n. 1 - ATTIVITA' AMMISSIBILI ⁴

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	CODICE
A Riconversione varietale	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una <u>diversa varietà di vite</u> ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.1
	REIMPIANTO del vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una <u>diversa varietà di vite</u> ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.2

⁴ La modifica del sistema di coltivazione della vite (attività codice B.1, B.2 e B.3, EB1, EB3)) deve riguardare modifiche ad almeno una delle seguenti caratteristiche tecniche:

- forma di allevamento;
- sesto di impianto.

L'attività D.1 può riguardare sia interventi di riconversione varietale sia di ristrutturazione.

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	CODICE
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una <u>diversa varietà di vite</u> ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.3
	ESTIRPAZIONE di “vigneto eroico” iscritto nell’Elenco regionale con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di avente le caratteristiche di “vigneto eroico” realizzato sullo stesso, o su altro appezzamento a condizione che questo abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici, con o senza la modifica del sistema di allevamento, <u>di una diversa varietà di vite</u> ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	EA.1
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto avente le caratteristiche di “vigneto eroico” iscritto nell’Elenco regionale, con o senza la modifica del sistema di allevamento, <u>di una diversa varietà di vite</u> ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale, a condizione che l’appezzamento oggetto di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici	EA.3
	ESTIRPAZIONE di “vigneto storico” iscritto nell’Elenco regionale con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di vigneto avente le caratteristiche di “vigneto storico” realizzato sullo stesso appezzamento e con la stessa forma di allevamento e stessa sistemazione idraulico-agraria del vigneto iscritto nell’Elenco regionale, mediante utilizzo <u>di diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale, purché autoctona o tradizionale della zona, modifica del sesto e utilizzo di pali di legno</u>	SA.1
B Ristrutturazione	ESTIRPAZIONE di vigneto e REIMPIANTO del vigneto: <ul style="list-style-type: none"> • <u>in diversa collocazione</u> in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche e economiche; • sullo stesso appezzamento <u>ma con modifica alla forma di allevamento o sesto di impianto</u> 	B.1
	REIMPIANTO del vigneto <ul style="list-style-type: none"> • <u>in diversa collocazione</u> in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche; • sullo stesso appezzamento <u>ma con modifica alla forma di allevamento o sesto di impianto</u> 	B.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto <u>in posizione diversa</u> più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche	B.3

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	CODICE
	ESTIRPAZIONE di “vigneto eroico” iscritto nell’Elenco regionale e REIMPIANTO di “vigneto eroico”: <ul style="list-style-type: none"> • <u>con diversa collocazione</u> in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche e economiche, a condizione che l’apezzamento oggetto di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici; • sullo stesso apezzamento ma <u>con modifica della forma di allevamento o sesto di impianto</u> 	EB.1
	REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto <u>in posizione diversa</u> più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche, a condizione che l’apezzamento oggetto di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici;	EB.3
D	REIMPIANTO di vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari	D.1

5.2.2 Interventi non ammissibili

Il regime di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti **NON** si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendo in tal senso il reimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (cfr. articolo 5 comma 4 del DM).
- alla normale gestione dei vigneti [cfr. allegato II parte II del regolamento delegato (UE) 2022/126]
- ad interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate, ai sensi dell’articolo 71 del regolamento n. 1308/2013 ss.mm.ii.;
- ad interventi realizzati nella totalità o in parte su “*superfici vitate abbandonate*” come definite all’articolo 2, *paragr. 1*, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- a vigneti da realizzare con autorizzazioni di nuovo impianto, di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013 ss.mm.ii. e all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 19/12/2022 n. 649010;
- a vigneti da realizzare con autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento tra aziende, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9;
- interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti mediante autorizzazioni al reimpianto scadute;
- a vigneti destinati alla produzione di vini senza DOP o IGP;
- ai vigneti che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- alle superfici vitate non inserite nella dichiarazione di vendemmia e/o di produzione mosto e/o vino di cui al DM n. 7701/2019 ss.mm.ii. della campagna 2023/2024;
- a vigneti realizzati in difformità alle condizioni previste al *paragr. 5.1.3* e al *paragr. 5.2.1* del presente bando.

Non sono comunque ammissibili:

- progetti collettivi;
- vigneti in coltura promiscua;
- interventi realizzati con sistema di allevamento ad alberata, alberello, tendone e pergola al di fuori degli interventi da attuare su “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale con tale sistema di allevamento (cfr. *paragr. 5.2.1.1*);
- interventi su superfici vitate soggette a vincoli, impegni e prescrizioni di qualsiasi natura (es: impegni pluriennali, vincolo di destinazione d’uso, sequestro giudiziario, aree soggette a vincoli naturali ecc.);
- vigneti realizzati con l’utilizzo di strutture di sostegno usate.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell'allegato B alla DGR n. 637 del 29 aprile 2024 (DGR n. 637/2024).

Sono considerati ammissibili gli interventi avviati e le spese sostenute dal beneficiario a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno su SIAN e comunque non oltre il termine massimo per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento di saldo su SIAN stabilito al *paragr. 7.2* e *paragr. 7.3* del presente bando e alle condizioni ivi stabilite (eleggibilità della spesa).

Fanno eccezione le spese di estirpazione del vigneto che sono ammissibili, ove previste (cfr. TABELLA n. 2, codici attività A.1, EA.1, SA.1, B.1, EB.1), solo se effettuate a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di esito istruttorio inviata dalla SDA al richiedente (cfr. *paragr. 6.2.3*) e comunque non prima del termine fissato da OP AGEA nelle al *paragr. 12.2* delle Istruzioni operative n. 61/2024 per l'esecuzione dei controlli *ex ante* a campione (cfr. *paragr. 6.2.2*).

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi, supportate da idonea documentazione fiscale giustificativa della spesa, come indicato al *paragr. 7.3* del presente bando.

Qualora la domanda di sostegno non risultasse finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo completo carico e non sono imputabili alla domanda di sostegno che dovesse essere ripresentata nell'annualità successiva.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

A. per le Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione, compresa la ricollocazione dell'impianto viticolo:

- Spese per estirpazione dell'impianto viticolo
- Spese per rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
- Spese per raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

B. Per le Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- Spese per lavorazione profonda (rippatura, scasso)
- Spese per aratura
- Spese per erpicatura
- Spese per fresatura
- Spese per concimazione organica e minerale

C. Per le Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- Spese per squadro dell'impianto
- Spese per realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
- Spese per messa in opera delle strutture di supporto (sostegni)
- Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno, ancore, tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario).

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

1. Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 e succ. mod. e int. o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, ovvero relative a tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto e che non rappresentino un cambiamento strutturale.
2. Cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti etc.).
3. Spietramento.
4. Azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno
 - livellamento del suolo
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine.
5. Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto
 6. Azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni).
 7. Azioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto.
 8. Protezione contro danni da vandalismo, per esempio attraverso:
 - costruzione di schermi,
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali.
 9. Protezione contro danni da selvaggina, uccelli, per esempio attraverso:
 - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
 - macchine per spaventare gli uccelli;
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali.
 10. Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione.
 11. Costruzione di frangivento e muri di protezione.
 12. Passi carrai, sia all'interno di un vigneto sia quelli che portano a un vigneto.
 13. Strade carrozzabili ed elevatori.
 14. Acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto.
 15. Spese per estirpazione e la compensazione per il mancato reddito, in caso di Reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari (cfr. *paragr.* 5.2.1.2).

Non sono comunque eleggibili:

- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno su SIAN e oltre il termine massimo stabilito per la realizzazione dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento di saldo su SIAN stabilito al *paragr.* 7.2. e al *paragr.* 7.3 del presente bando;
- le spese non supportate da idonea documentazione, come previsto al *paragr.* 7.3 del presente bando (fatture e/o foto georiferite);
- le spese non incluse nelle tabelle di costo unitario previste *dalla Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027* elaborata da Rete Rurale Nazionale (di seguito *Metodologia dei costi unitari*), pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serve-BLOB.php/L/IT/IDPagina/25743> .

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Percentuale dell'aiuto

Il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti in ogni caso non può superare il 50% dei costi previsti, a seconda delle attività svolte, nelle tabelle contenute nella *Metodologia dei costi unitari*.

5.4.2 Definizione del sostegno

Il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento. Essa può consistere in:
 - a1) coesistenza di viti vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni. In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto
 - a2) compensazione finanziaria. Detta compensazione, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862 ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, è fissata in **2.200,00 euro/ettaro** in caso

di estirpazione e reimpianto ed è erogata per una sola annualità. **Non** è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oppure in caso di impegno a estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato) inserite nel progetto oggetto di richiesta di sostegno oppure in caso di reimpianto per motivi fitosanitari (cfr. TABELLA n.1 – codici Attività A.2, A.3, B.2, B.3, D.1);

- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in conformità all'articolo 8 comma 3 primo capoverso del DM, determinato sulla base di tabelle dei costi unitari contenute nella *Metodologia dei costi unitari*, e comunque nel limite dei livelli di sostegno massimi riportati nella seguente tabella.

TABELLA n. 2: COSTI UNITARI E LIVELLI DI SOSTEGNO MASSIMI AD ETTARO

Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (piante/Ha)	Tipologia vigneto	Costo Semplificato (€/Ha) senza impianto irriguo	Contributo (€/Ha) senza impianto irriguo
impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	€ 22.698,00	€ 11.349,00
impianto	spalliera	2000-3774	pendenza >15%	€ 22.895,00	€ 11.447,50
impianto	spalliera	2000-3774	viticoltura eroica	€ 29.507,00	€ 14.753,50
impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	€ 23.854,00	€ 11.927,00
impianto	spalliera	3775-4107	pendenza >15%	€ 24.063,00	€ 12.031,50
impianto	spalliera	3775-4107	viticoltura eroica	€ 31.010,00	€ 15.505,00
impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	€ 25.651,00	€ 12.825,50
impianto	spalliera	da 4108	pendenza >15%	€ 25.876,00	€ 12.938,00
impianto	spalliera	da 4108	viticoltura eroica	€ 33.346,00	€ 16.673,00
impianto	alberello		pianeggiante	€ 16.546,00	€ 8.273,00
impianto	alberello		pendenza >15%	€ 16.620,00	€ 8.310,00
impianto	alberello		viticoltura eroica	€ 21.510,00	€ 10.755,00
impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	€ 32.729,00	€ 16.364,50
impianto	pergola	fino a 3251	pendenza >15%	€ 32.937,00	€ 16.468,50
impianto	pergola	fino a 3251	viticoltura eroica	€ 42.548,00	€ 21.274,00
impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	€ 37.030,00	€ 18.515,00
impianto	pergola	da 3252	pendenza >15%	€ 37.262,00	€ 18.631,00
impianto	pergola	da 3252	viticoltura eroica	€ 48.139,00	€ 24.069,50
impianto	tendone		pianeggiante	€ 31.241,00	€ 15.620,50
impianto	tendone		pendenza >15%	€ 31.636,00	€ 15.818,00
estirpazione				€ 1.968,00	€ 984,00
Indennizzo per mancato reddito					2.200,00

A riguardo si precisa che:

- la *Metodologia dei costi unitari* si applica solo ai fini della determinazione del costo e conseguente contributo unitario, non venendo meno gli adempimenti dei beneficiari in ordine al rispetto degli obblighi fiscali e tenuta della contabilità per l'acquisto di tutti i materiali e i servizi connessi alla realizzazione del vigneto oggetto di finanziamento;
- sono ammissibili al contributo i costi dell'impianto del vigneto ammesso di superficie pari o superiore a quella estirpata, se sono previsti ulteriori impianti a valere di autorizzazioni al reimpianto già rilasciate, che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nella *Metodologia dei costi unitari*;
- il costo unitario per l'estirpazione si riferisce all'estirpazione di vecchi impianti a parete (spalliera, guyot, cordone speronato, sylvoz, etc.) o tridimensionali (pergola, tendone, etc.), per le attività codici A1, EA1, SA1, B1, EB1(cfr. TABELLA n. 1) e solo in tal caso si aggiunge al costo unitario di impianto. La superficie estirpata viene misurata a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126, come previsto per il campione a controllo *ex ante*, senza applicazione della tolleranza tecnica;

- nel costo unitario di impianto, per le diverse tipologie previste in TABELLA n. 2, sono compresi esclusivamente i costi per le operazioni agronomiche di preparazione del terreno e di messa a dimora dell'impianto e i costi del materiale vegetale e delle strutture di sostegno, ove previste dalla tipologia impiantistica selezionata, previsti nelle tabelle della *Metodologia dei costi unitari*;
- esclusivamente in caso di attività codici A1, EA1, SA1, B1, EB1 (cfr. TABELLA n. 1) al costo del contributo ad ettaro di impianto si aggiunge l'importo dell'indennizzo per mancato reddito (cfr. anche paragrafo 6.2 lettera a2);
- i livelli di sostegno ad ettaro per tipologia di vigneto riportata in TABELLA n. 2 (pianeggiante, pendenza superiore al 15%, viticoltura eroica) sono definiti in base alle caratteristiche delle superfici interessate presenti nel Fascicolo aziendale;
- ai "vigneti eroici", che alla data di approvazione della graduatoria regionale risulteranno iscritti nell'Elenco regionale, viene riconosciuto il contributo corrispondente all'impianto con la specificazione "viticoltura eroica" (cfr. *paragr. 1 Definizioni*) in relazione alla forma di allevamento e densità di impianto prevista nella *Metodologia dei costi unitari*;
- ai "vigneti storici", che alla data di approvazione della graduatoria regionale risulteranno iscritti nell'Elenco regionale, viene riconosciuto il contributo corrispondente alla tipologia impiantistica base in relazione alla forma di allevamento e densità di impianto prevista nella *Metodologia dei costi unitari*;
- gli importi di spesa e contributo per gli impianti ad alberello, pergola e tendone, in relazione alla densità di impianto prevista nella *Metodologia dei costi unitari*, si applicano solo nel caso di interventi su "vigneti storici" che alla data di approvazione della graduatoria sono iscritti nell'Elenco regionale con dette forme di allevamento.

Il sostegno comunitario previsto dall'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti **non** è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

5.5 Selezione delle domande d'aiuto

5.5.1 Criteri di priorità

A ciascuna domanda ammissibile è attribuito un punteggio complessivo calcolato sulla base dei criteri di priorità riportati nelle seguenti griglie A e B contenenti l'articolazione e la ponderazione adottata nella Regione Marche.

A. Tipologia del richiedente

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di sostegno
A1	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	30	Fascicolo aziendale
A2	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238	30	Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, oppure attestazione del Consorzio di tutela vini DOP

I punteggi dei criteri A1 e A2, ove applicabili, sono cumulabili. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio A2 viene considerata utile l'iscrizione del richiedente nell'elenco soci del Consorzio di tutela dei vini a DOP oppure nel libro soci di una cooperativa iscritta al Consorzio di tutela dei vini a DOP.

B. Riferiti a particolari situazioni aziendali

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di sostegno	
B1	Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%	20	Fascicolo aziendale	
B2	Aziende localizzate in aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e smi	B2-a) Interventi ricadenti nelle zone montane, individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'interno delle aree colpite dal sisma	20	Fascicolo aziendale
		B2-b) Interventi ricadenti all'interno delle aree colpite dal sisma ubicate in zone non montane ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013	10	

I punteggi dei criteri B1 e B2, ove applicabili, sono cumulabili. Il criterio B2 viene applicato quando almeno un appezzamento oggetto dell'intervento ricade in area colpita dal sisma. I punteggi dei sub criteri B2-a) e B2-b) **non** sono cumulabili.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno su SIAN e devono essere dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, **pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità.**

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

A tutte le domande presentate sono applicati, ove richiesti, i criteri di priorità di cui al *paragr.* 5.5.1.

Sulla base dei criteri di priorità indicati nel *paragr.* 5.5.1 attribuiti a ciascuna domanda, si procederà alla formazione della graduatoria regionale precisando che le domande per interventi nei "vigneti eroici" e "vigneti storici" iscritti nell'Elenco regionale (cfr. *paragr.* 5.2.1.1 del presente bando) e le domande di Reimpianto per motivi fitosanitari (cfr. *paragr.* 5.2.1.2 del presente bando) saranno ordinate nella specifica graduatoria.

Le domande ammesse sono inserite nelle graduatorie di spettanza secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito dalle SDA competente, fino all'esaurimento delle rispettive dotazioni finanziarie stabilite per la campagna 2024/2025 (cfr. *paragr.* 4 del presente bando).

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno.

Le risorse riservate alle domande per interventi sui "vigneti eroici" e "vigneti storici" e per Reimpianto per motivi fitosanitari, rispettivamente del 20% e del 5% della dotazione di cui al *paragr.* 4 del presente bando, non utilizzate in parte o *in toto*, sono destinate all'intervento principale.

Qualora, alla data di adozione della graduatoria regionale (cfr. *paragr.* 6.2.5), OP AGEA non avesse inserito su SIAN gli esiti dei controlli *ex ante* effettuati sul campione di domande estratto (cfr. *paragr.* 6.2.2), la finanziabilità delle domande **sarà dichiarata a condizione**. In tal caso, all'esito dei controlli sul campione *ex ante* effettuate da OP AGEA, per le domande che risultassero parzialmente o totalmente inammissibili si procederà alla decadenza totale o parziale della domanda con revoca dell'aiuto parziale o totale eventualmente concesso.

Nello svolgimento dell'istruttoria **non** possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; di conseguenza il punteggio **non** può mai aumentare.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione delle domande⁵

Può essere presentata **una sola** domanda di sostegno per richiedente, con richiesta di pagamento a collaudo o di pagamento su anticipo a fidejussione e di successivo saldo.

Fanno eccezione la domanda per "vigneti eroici" e "vigneti storici" (cfr. *paragr.* 5.2.1.1) e per Reimpianto per motivi fitosanitari (cfr. *paragr.* 5.2.1.2), che devono formare oggetto di apposite distinte domande, a condizione che la stessa superficie non sia presente in più domande.

6.1.1 Presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno è presentata in modalità telematica avvalendosi **esclusivamente** delle funzionalità *on-line* messe a disposizione da OP AGEA sul portale del SIAN e comunque secondo le modalità operative stabilite da OP AGEA nelle Istruzioni operative n. 61/2024, in particolare ai paragrafi 7 e 8.

⁵ Secondo le Istruzioni operative n. 61/2024 di OP AGEA *paragr.* 7.1 sono previste le seguenti tipologie di domanda:

- domanda di sostegno con eventuale richiesta pagamento d'anticipo (cfr. *paragr.* 6.1.1 e *paragr.* 7.2 del presente bando)
- domanda di variante (cfr. *paragr.* 7.1 del presente bando)
- domanda di pagamento a saldo (cfr. *paragr.* 7.2.2 e *paragr.* 7.3 del presente bando)

Tutte le domande debbono essere sottoscritte ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, a pena di invalidità.

Il richiedente, per il caricamento della domanda nel sistema, può:

- a. avvalersi di un CAA accreditato da OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b. procedere in proprio mediante registrazione nel sistema informativo (**utente qualificato**), secondo le procedure indicate nell'allegato 4 alle Istruzioni operative n. 61/2024.

Le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non potranno essere accolte e saranno dichiarate irricevibili.

La domanda di sostegno **deve essere presentata** esclusivamente secondo il modello predisposto da OP AGEA per la campagna 2024/2025.

Accanto ai dati identificativi del richiedente - nome, ragione sociale e CUAA - la domanda di sostegno deve contenere:

1. la descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse (termine di presentazione domanda di pagamento di saldo), ossia:
 - **entro il 20 giugno 2025**, per le domande di sostegno con richiesta di pagamento a collaudo
 - **entro il 20 giugno 2026 o il 20 giugno 2027**, per le domande di sostegno a fidejussione. Pertanto per dette domande non è possibile la presentazione della domanda di pagamento del saldo del 20% nell'esercizio finanziario 2024/2025.

I termini di per la realizzazione delle attività proposte devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.
2. le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa;
3. l'indicazione della modalità scelta per l'erogazione dell'aiuto tra:
 - pagamento a collaudo;
 - pagamento anticipato su fidejussione e successivo saldo.

Le domande di intervento su "vigneti eroici" e "vigneti storici" e di reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari formano oggetto di apposita distinta domanda di sostegno secondo le modalità e i termini stabiliti al presente paragrafo.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande di sostegno

La domanda viene presentata tramite le funzionalità di SIAN ad OP AGEA entro il **14 giugno 2024**, salvo diverso termine disposto a **livello nazionale che verrà applicato automaticamente dalla Regione ai sensi del presente bando senza necessità di adottare ulteriori atti**.

Secondo quanto stabilito dalle Istruzioni operative n. 61/2024, il richiedente, dopo aver compilato la domanda di sostegno, effettua la stampa definitiva e, previa sottoscrizione (da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa) nelle forme previste dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 (mediante copia del documento di riconoscimento in corso di validità) provvede al rilascio della domanda. Alla domanda è attribuito il numero di protocollo di OP AGEA e la relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio come sopra descritta, la domanda si intende effettivamente presentata a OP AGEA e pertanto la sola stampa della domanda rende la stessa non ricevibile.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e della assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione dell'aiuto.

Per le domande di sostegno è necessario indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*;
- *'Domanda di modifica'*, prevista solo per le domande di sostegno nel caso in cui vi sia la necessità di modificare la domanda precedentemente rilasciata. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Non è consentita la presentazione di domande di sostegno o di modifica oltre il termine ultimo del 14 giugno 2024, salvo proroga disposta a livello nazionale.

Entro il termine di scadenza sopra indicato, il richiedente, **a pena di irricevibilità**, deve presentare la domanda di sostegno rilasciata tramite portale SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di sostegno è corredata dalla seguente documentazione, parte integrante della stessa:

1. scheda tecnica riepilogativa delle attività e azioni oggetto di richiesta di sostegno che costituiscono il progetto, secondo le informazioni previste dal **Modello 1** riportato in allegato al presente bando. La scheda tecnica, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve contenere le seguenti informazioni:
 - dati identificativi del richiedente e numero di domanda rilasciata dall'applicativo su SIAN;
 - superficie vitata iscritta nello Schedario viticolo, autorizzazioni concesse, produzione rivendicata a DOP e/o a IGP nella campagna 2023/2024;
 - descrizione di finalità ed obiettivi dell'intervento, intesi quale strategia dell'operazione;
 - per ogni attività prevista, tra quelle indicate in TABELLA n.1 del presente bando, dovranno essere riportate anche:
 - superficie interessata e ubicazione dei vigneti da estirpare ai fini della ristrutturazione e/o riconversione (se prevista);
 - superficie interessata e ubicazione dei vigneti da realizzare con gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione;
 - descrizione degli elementi tecnici dei vigneti ristrutturati/riconvertiti (varietà, sistema di allevamento, sesto di impianto, orientamento dei filari, larghezza delle aree di servizio, destinazione delle uve);
 - livello di meccanizzazione perseguito (parziale o totale);
 - sostegno richiesto, sulla base dei livelli massimi per tipologia riportati in TABELLA n. 2, eventuale indicazione della forma di indennizzo per le perdite di reddito, ovvero indennizzo per la perdita di reddito e relativa entità o coesistenza di vecchio vigneto;
 - cronoprogramma delle attività e azioni da eseguire;
2. consenso all'intervento sottoscritto dal/dai proprietario/i nel caso in cui il conduttore richiedente non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di sostegno, redatto secondo il modello approvato da OP AGEA con l'**Allegato 5** alle Istruzioni operative n. 61/2024 e debitamente sottoscritto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/20200;
3. in caso di proprietà indivisa, consenso del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il **Modello 2** allegato al presente atto, della conoscenza degli impegni di cui al *paragr. 8* del presente bando;
4. planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale), in scala, di ciascuna attività oggetto della domanda (impianto da estirpo – impianto da autorizzazione);
1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta della certificazione antimafia ⁶, in caso di contributo richiesto superiore a **€ 25.000,00** ⁷ al fine di consentire i controlli previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni. Tale dichiarazione deve essere resa secondo le modalità stabilite nel *paragr. 30* delle Istruzioni operative n. 61/2024, mediante utilizzo di modelli contenuti negli **Allegati 1a, 1b, 2 e 3** alle stesse Istruzioni operative n. 61/2024;
2. dichiarazione sostitutiva relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa (domicilio digitale), come da **Allegato 6** delle Istruzioni operative n. 61/2024;
3. nei casi previsti da Statuto: documentazione che autorizzi il legale rappresentante a presentare la domanda di sostegno e l'incarico di assolvere a tutti gli adempimenti legati alla presentazione della domanda nonché, l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal presente atto (consenso dei soci, del consiglio di amministrazione, altra modalità prevista);

⁶ Nel caso di società la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dal socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, corredata dalla dichiarazione per i familiari conviventi.

⁷ Legge del 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione in legge del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla presa d'atto derivante dall'adesione all'intervento RRV, resa sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il **Modello 4** in allegato al presente bando;
5. documentazione ai fini dell'attribuzione delle priorità A2 (copia estratto Libro soci Consorzio di tutela vini DOP o attestazione del Consorzio di tutela vini DOP di appartenenza);
6. in caso di domanda di ristrutturazione e riconversione di "vigneti eroici" e/o "vigneti storici" (cfr. *paragr.* 5.2.1.1), dichiarazione resa sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesta l'iscrizione nell'Elenco regionale o l'aver presentato richiesta di iscrizione nel predetto Elenco regionale, secondo il **Modello 6** in allegato al presente bando;
7. in caso di Reimpianto per motivi fitosanitari (cfr. *paragr.* 5.2.1.2), copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emesso dal Settore Fitosanitario Regionale competente;
8. elenco dettagliato della documentazione allegata;
9. nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso della Regione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art. 38 del D.P.R. menzionato, con l'indicazione della Struttura regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

Di tutta la documentazione elencata, deve essere eseguito *upload* di ogni file, in formato ".pdf" con una dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN.

I files allegati devono essere nominati per tipologia di contenuto (es *Allegato 5*; oppure *Planimetria A2*).

6.1.4 *Trasmissione delle domande*

Entro il termine di cui al *paragr.* 6.1.2, il richiedente deve trasmettere alla SDA competente, tramite PEC, la scansione in formato immo-
dificabile (ad esempio formato PDF/A) della domanda rilasciata tramite portale SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge.

Alla scansione in formato immo-
dificabile (ad esempio formato PDF/A) della domanda di sostegno rilasciata tramite SIAN debitamente sottoscritta a termini di legge e corredata dalla copia ricevuta di accettazione della domanda di sostegno telematica, deve essere allegato:

1) l'elenco di dettaglio nel quale vengono riportati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA) qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

2) la documentazione di cui al *paragr.* 6.1.3 firmata in modalità autografa.

Di seguito gli indirizzi di posta elettronica certificata delle SDA competenti a cui effettuare la trasmissione:

SDA competente	Indirizzo PEC
SDA di Ancona	regione.marche.agm@emarche.it
SDA di Fermo – Ascoli Piceno	regione.marche.cmi@emarche.it
SDA di Macerata	regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
SDA di Pesaro	regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

Nel caso di domande presentate da *utente qualificato* deve essere trasmesso l'originale della domanda di sostegno corredato dalla documentazione prevista al *paragr.* 6.1.3 e nel presente.

I CAA e la Regione hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili, per i successivi controlli, l'originale della domanda di sostegno presentata dal richiedente.

6.1.5 *Delega, variazioni indirizzo pec*

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata⁸.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate tramite PEC⁹.

La PEC indicata nelle domande di sostegno e di pagamento dovrà essere valida fino alla conclusione del procedimento amministrativo (liquidazione del saldo oppure recupero dell'indebitato in caso di attivazione della procedura di recupero).

L'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente al richiedente, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

In caso di variazione dell'indirizzo PEC è obbligo ed impegno del beneficiario procedere immediatamente all'aggiornamento dati contenuti nel Fascicolo aziendale.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

La Regione, mediante le Strutture afferenti alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale competenti per funzione e per territorio (Settore Agroambiente – SDA AN e le Strutture Decentrate Agricoltura - SDA) e il Settore Audit e controlli di secondo livello della Direzione Vice-Segreteria e Controlli, in attuazione della DGR Marche n. 1492/2010, effettua l'istruttoria delle domande di sostegno esaminandole sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al presente bando (cfr. *paragr.* 5).

I controlli di ammissibilità vengono svolti dalla Regione Marche (cfr. *paragr.* 6.2.1), in virtù della delega di funzioni da parte di OP AGEA, e da OP AGEA (cfr. *paragr.* 6.2.2).

6.2.1 Controlli tecnico-amministrativi

Le verifiche di ricevibilità e di ammissibilità (cfr. *paragr.* 6.2.1.1 e *paragr.* 6.2.1.2) e l'invio della comunicazione di esito dell'istruttoria (cfr. *paragr.* 6.2.3) sono effettuati dalla SDA competente.

6.2.1.1 Controlli di ricevibilità

Saranno dichiarate **immediatamente irricevibili**:

- le domande di sostegno presentate su portale SIAN oltre il termine indicato al *paragr.* 6.1.2 e trasmesse alla Regione oltre il termine indicato al *paragr.* 6.1.4;
- le domande prive di sottoscrizione o le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto delegato¹⁰;
- le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite al *paragr.* 6.1.

⁸ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al *paragr.* 7.1.

⁹ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.)
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Cfr inoltre *paragr.* 9 delle Istruzioni Operative 61/2024.

¹⁰ Tale fattispecie non si riferisce alle ipotesi contemplate al *paragr.* 6.1.5.

La SDA provvede al completamento dei controlli di ricevibilità delle domande presentate **entro 15 giorni** dal termine massimo di trasmissione della documentazione alla Regione (cfr. *paragr.* 6.1.4).

La comunicazione di irricevibilità è inviata al richiedente dal responsabile dell'istruttoria della SDA competente a firma del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

6.2.1.2 Controlli di ammissibilità

Le domande risultate ricevibili e i relativi allegati sono sottoposti alla verifica di ammissibilità sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal presente bando e dalle Istruzioni operative n. 61/2024 *paragr.* 12, da parte della SDA competente che a tale fine verifica:

- il possesso delle condizioni di accesso all'intervento indicati al *paragr.* 5.1, la conformità alle disposizioni di cui al *paragr.* 5.2, al *paragr.* 5.3 e al *paragr.* 5.4 e il possesso delle priorità dichiarate come stabilite al *paragr.* 5.5.1 del presente bando;
- la completezza della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità ed elencata al *paragr.* 6.1.3 del presente bando;
- la corrispondenza del codice Attività indicato in domanda di sostegno con gli interventi che si intendono eseguire;
- la conformità della richiesta alle finalità stabilite dal presente bando.

Saranno dichiarate non ammissibili le domande di sostegno che, anche a seguito di integrazioni, risulteranno prive di una o più delle predette condizioni di ammissibilità.

La SDA provvede al completamento dell'ammissibilità delle domande di sostegno e dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente entro il termine e secondo le modalità indicate nel *paragr.* 6.2.3 del presente bando.

Visite aziendali

E' data facoltà al personale incaricato dell'istruttoria di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'iniziativa progettuale, e in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento;
- per valutare l'eleggibilità della spesa, per ogni eventuale investimento presente presso l'azienda in data antecedente alla presentazione e rilascio della domanda di sostegno.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove la documentazione agli atti non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Documentazione integrativa

Qualora la documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità sia assente o incompleta o nel caso in cui per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore utile documentazione ai fini della corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità, il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA invia al richiedente una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare **nonché il termine perentorio di 20 giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta.

La documentazione sarà valutata esclusivamente con riferimento alle informazioni relative alle condizioni di accesso e di priorità possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Si prevede che le comunicazioni della Regione e del beneficiario siano effettuate tramite PEC ¹¹.

¹¹ Cfr. *paragr.* 6.1.5

Attribuzione del punteggio di priorità

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al *paragr. 5.1*, al *paragr. 5.2*, al *paragr. 5.3* e al *paragr. 5.4*, la SDA competente procede all'attribuzione dei punteggi di priorità sulla base di quanto previsto al *paragr. 5.5.1* e, ove previsto, documentati dai richiedenti.

Dette priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, **pena il mancato esame**.

In ogni caso si deve considerare che:

- non possono essere attribuite priorità non dichiarate in domanda dal richiedente;
- il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato.

Revisione dei controlli di ammissibilità

Il Settore Agroambiente – SDA AN seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno istruite per eseguire una revisione dei controlli di ammissibilità effettuati. L'esecuzione della revisione deve essere svolta da un funzionario diverso da quello che ha operato il primo controllo di ammissibilità.

6.2.2 Controllo *in loco* (ex-ante)¹²

OP AGEA estrae un campione, pari ad un minimo del 5% delle domande di sostegno presentate per la Regione Marche, per il quale lo stesso OP effettua il controllo *in loco* (ex ante) sugli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Le verifiche *in loco* (ex ante) sono propedeutiche all'ammissibilità al sostegno.

Le suddette verifiche sono eseguite ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126, laddove si dispone che occorre procedere alla misurazione della superficie vitata, inclusa la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata come indicato al paragrafo 1 del richiamato articolo.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica a riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (cfr. *paragr. 5.2.3*).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione oggetto di Ristrutturazione/Riconversione per la campagna 2024/2025 possono essere effettuate **non prima della comunicazione della SDA competente di cui al *paragr. 6.2.3* e comunque solo a partire dal 5 novembre 2024**, termine previsto al *paragr. 12.2* delle Istruzioni operative n. 61/2024 per l'esecuzione dei controlli *ex ante* oppure in caso di convocazione in contraddittorio con l'azienda dovuta ad eventuali revisioni del controllo eseguito.

Qualora detto termine fosse modificato da OP AGEA, la Regione applicherà automaticamente il nuovo termine senza ulteriori atti di sua competenza.

Secondo quanto stabilito da OP AGEA nelle Istruzioni Operative n. 61/2024 *paragr. 12.2* <<L'Azienda dovrà presentarsi in data e presso la sede indicate nelle convocazioni (ndr: notificate al beneficiario entro termini antecedenti il 5 novembre 2024 tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul Fascicolo aziendale). Solo in caso di giustificati motivi l'Azienda, entro e non oltre i cinque giorni che precedono la data di convocazione, può richiedere un posticipo dell'incontro contattando i riferimenti riportati nella convocazione. La mancata presentazione, o risposta, alla convocazione equivarrà a tutti gli effetti ad una rinuncia da parte della Azienda ad ogni diritto, ed alla presentazione di controdeduzioni ed eventuali azioni di rivalsa agli esiti negativi assunti in sede del primo controllo. Quanto sopra

¹² Cfr. Istruzioni operative n. 61/2024, *paragr. 12.2*. Le convocazioni in contraddittorio saranno notificate al beneficiario prima del 5 novembre 2024, tramite PEC o raccomandata A/R, agli indirizzi presenti sul Fascicolo aziendale del beneficiario.

A tal fine è impegno ed obbligo del richiedente accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel Fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla SDA e ad OP Agea. La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso richiedente e, pertanto, nel caso in cui l'Ufficio regionale competente per territorio, ossia l'Amministrazione procedente, abbia effettuato le attività di sua competenza previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di convocazione per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza della notifica.

verrà assunto anche nel caso in cui la convocazione si sia resa necessaria per un approfondimento istruttorio. In tal caso si procederà con la chiusura d'ufficio del controllo e la redazione di un verbale unilaterale da parte della Regione che riceverà le risultanze del controllo iniziale, sia esso positivo oppure negativo, *causa* "mancata presentazione alla convocazione". Ne consegue che per le casistiche sopra descritte, eventuali contestazioni non saranno prese in considerazione, per perdita di un diritto non esercitato entro un termine perentorio.>>.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Non saranno pertanto considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Le superfici vitate delle domande incluse nel campione dei controlli *ex ante* vengono misurate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126.

Gli esiti del controllo in loco sono documentati da apposito verbale a cura di OP AGEA, che saranno registrati sul SIAN e resi disponibili per la Regione per le attività di competenza.

Le superfici riscontrate difformi non potranno essere finanziate.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpo che per l'impianto.

6.2.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Per tutte le domande sottoposte ai controlli di ammissibilità il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente provvederà **entro il 22 novembre 2024**, all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato, ai sensi della L. 241/90 ss.mm.ii., contenente l'indicazione:

- delle attività ammesse, con le relative azioni e superfici;
- del contributo concedibile;
- del punteggio di priorità assegnato;
- **solo in caso di esito parzialmente o totalmente negativo**, del termine perentorio di dieci giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura – CCM (cfr. paragrafo 1 *Definizioni*) secondo le procedure definite nel *paragr.* 6.2.4.

Nel caso di domande di sostegno contenenti le Attività A.1, EA1, B.1 ed EB1 (cfr. TABELLA n.1 del *paragr.* 5.2.1) dalla data della ricezione della comunicazione di esito istruttorio positivo decorre l'eleggibilità della spesa per l'estirpazione (cfr. *paragr.* 5.3.1 del presente bando), fermo restando che spese di estirpazione sostenute precedentemente rendono inammissibile a contributo la superficie sia per l'estirpo che per l'impianto (cfr. *paragr.* 5.3.1 e *paragr.* 6.2.2 del presente bando).

6.2.4 Richiesta di riesame

Esclusivamente nel caso comunicazione di esito istruttorio totalmente o parzialmente negativo, il richiedente, entro **dieci giorni** dalla ricezione della comunicazione sopraindicata, può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al CCM, attraverso la presentazione di memorie scritte. Le istanze sono presentate mediante PEC e indirizzate al responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente.

Esse saranno esaminate dal CCM nei **dieci giorni** successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.5 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'istruttoria, il responsabile regionale predispone le graduatorie previste al *paragr.* 5.5.2, sulla base delle domande dichiarate ammissibili dalle SDA, entro il **13 dicembre 2024**.

Qualora il termine per l'approvazione della graduatoria regionale sia posticipato con atto ministeriale, la Regione provvederà ad applicare il nuovo termine automaticamente senza ulteriore atto di sua competenza.

In relazione alla dotazione finanziaria prevista al *paragr.* 4 del presente bando, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria regionale di pertinenza, fino alla copertura delle risorse attribuite.

6.2.6 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto con cui si approva la graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR Marche n. 573/2016 e DGR Marche n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria stessa risultano finanziabili o ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione tramite PEC entro 15 giorni dall'adozione della graduatoria.

Nella comunicazione di finanziabilità è inoltre riportata, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale devono essere terminati i lavori ammessi a sostegno e dovrà essere presentata la domanda pagamento di saldo, che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserite in domanda di sostegno e della scadenza all'utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria l'interessato interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Per i beneficiari che nella domanda di sostegno hanno richiesto l'erogazione dell'aiuto con pagamento dell'anticipo, la comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce anche invito a fornire la garanzia fidejussoria, pari al 110% dell'importo erogabile in anticipo, unitamente all'attestazione di inizio lavori e, nel caso utilizzino ex diritti iscritti nel Registro nazionale, oggetto di richiesta di conversione avvenuta obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2022, l'autorizzazione al reimpianto, come indicato al *paragr.* 7.2.

7. Fase di pagamento

L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, definita in conformità dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126.

Per la campagna 2024/2025 il pagamento dell'aiuto può essere richiesto unicamente nelle seguenti forme:

1. a collaudo, a termine lavori;
2. su anticipo, dietro presentazione di garanzia fidejussoria, e successivo saldo a termine lavori al netto dell'anticipo.

Nella fase di realizzazione i richiedenti possono presentare eventuali domande di **variazioni progettuali** nonché **rinunce**.

7.1. Variazioni progettuali

E' prevista la possibilità di presentare variazioni al progetto iniziale ammesso (**varianti e modifiche minori**).

In ogni caso le variazioni progettuali **non** possono determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda di sostegno e quindi portare un cambiamento della posizione del beneficiario in graduatoria che incida sulla finanziabilità della domanda stessa. In tal caso il contributo viene revocato con recupero degli anticipi eventualmente erogati maggiorati del 10%.

Non sono altresì ammesse varianti o modifiche minori che implicino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati, che determinino un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a totale carico del beneficiario e non potranno essere rendicontate e riconosciute in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

7.1.1 Varianti

In attuazione delle Istruzioni operative n. 61/2024, le varianti, rispetto a quanto inizialmente approvato, debbono essere conseguenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, impreviste e imprevedibili al momento della presentazione della domanda di sostegno.

La variante in nessun caso può:

- a) compromettere gli obiettivi iniziali del progetto approvato nel suo insieme;
- b) comportare la modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale la domanda di sostegno è stata ammessa all'aiuto;
- c) alterare l'efficacia dei controlli *ex-ante* eventualmente già effettuati;
- d) alterare la programmazione finanziaria.

Pertanto non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale modificando gli obiettivi prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto della domanda iniziale.

È prevista la possibilità di presentare **una domanda di variante** al progetto iniziale approvato in caso di richiesta di:

1. variazione delle attività da eseguire (modifica delle sole attività ristrutturazione e riconversione relative all'impianto) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria. Nessuna modifica può essere apportata alle superfici riportate nell'**Allegato 1** della domanda di sostegno approvato da OP AGEA, pertanto le varianti sono esclusivamente a carico delle superfici indicate nell'**Allegato 2** del predetto modello di domanda;
2. variazione della tipologia di erogazione del contributo, esclusivamente da collaudo a fidejussione con richiesta di anticipo, con conseguente variazione del cronoprogramma per la presentazione della domanda di pagamento di saldo;
3. variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine, esclusivamente per le domande di sostegno a fidejussione;
4. variazione del beneficiario per subentro:
 - a) ad esempio, per garantire il ricambio generazionale in azienda, per fusione, ecc... Tale tipologia di variante non necessita di presenza di cause di forza maggiore/circostanze eccezionali trattate secondo il *paragr. 9* del presente bando, cui si rinvia;
 - b) per decesso. Tale tipologia di variante necessita di presenza di cause di forza maggiore/circostanze eccezionali trattate secondo il *paragr. 9* del presente bando, cui si rinvia.

Le varianti debbono essere presentate **prima** della loro esecuzione ed il beneficiario deve essere autorizzato **preventivamente** da parte della Regione ad apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente approvato.

Tutte le istanze di variante debbono essere debitamente giustificate e:

- essere presentate conformemente al modello predisposto da OP AGEA, debitamente sottoscritte a termine di legge. Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione da OP AGEA sul portale SIAN, esclusivamente secondo le modalità indicate al *paragr. 6.1.1*. Modalità diverse di presentazione rendono l'istanza irricevibile;
- essere corredate da una relazione sottoscritta dal beneficiario, contenente le motivazioni della richiesta di variazione, e di eventuale ulteriore documentazione a supporto;

- essere trasmesse alla SDA competente, tramite PEC, scansionate in formato immutabile (ad esempio formato PDF/A), e debitamente sottoscritte a termine di legge, **entro il termine di 7 giorni dal suo rilascio**, secondo le modalità indicate al *paragr. 6.1.4*;
- essere approvate preventivamente dalla SDA competente.

In attuazione delle Istruzioni operative n. 61/2024, *paragr. 15*, inoltre le domande di variante debbono essere presentate **prima della comunicazione di finanziabilità** (cfr. *paragr. 6.2.6*) ed **entro e non oltre** i seguenti termini:

- **15 novembre 2024**, per le domande di variante di cui al **punto 1**;
- **15 dicembre 2024**, per le domande di variante di cui al **punto 2**.

Con la domanda di variante di cui al punto 2 viene contestualmente modificato il termine lavori, che potrà essere fissato al **20 giugno 2026 o 20 giugno 2027** (cfr. *paragr. 6.1.1*) tenuto conto della scadenza dell'autorizzazione al reimpianto collegata.

Dette varianti possono essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte della Regione Marche per l'esercizio finanziario interessato.

La richiesta di variante di cui al punto 2 deve essere corredata dall'impegno del beneficiario a presentare la polizza fidejussoria per l'erogazione dell'anticipo; in caso di approvazione il beneficiario deve presentare la polizza fidejussoria ai fini dell'erogazione dell'anticipo secondo le modalità e termini previsti al *paragr. 7.2*.

- **30 giorni prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo** e comunque nel limite dei 3 anni dalla finanziabilità (domande presentate nella campagna 2024/2025, limite massimo 20/06/2027), per le domande di variante di cui al **punto 3**;
- **30 novembre dell'anno del cronoprogramma -1** (anno cronoprogramma 2025: entro il 30 novembre 2024; anno cronoprogramma 2026: entro il 30/11/2025 ecc.), per le domande di variante di cui al **punto 4**.

Eventuali nuovi termini stabiliti da OP Agea per la presentazione delle varianti saranno applicati automaticamente dalla Regione senza necessità ulteriori atti di sua competenza.

Se ritenuto necessario, la SDA competente può effettuare visite aziendali e richiedere documentazione integrativa, utile alla definizione dell'esito, secondo quanto stabilito al *paragr. 6.2.1.2* del presente allegato.

Le domande di variante sono istruite dalla SDA competente, che ne verifica le condizioni per l'autorizzazione, o per il diniego, in relazione alla tipologia richiesta, **entro 45 giorni dalla data di presentazione su portale SIAN, dandone comunicazione al beneficiario.**

Per le domande che risultassero totalmente o parzialmente negative, il responsabile dell'istruttoria della SDA competente provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato, ai sensi della L. 241/90 e smi., contenente l'indicazione del termine perentorio di **dieci giorni** entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al CCM (cfr. *paragr. 1 Definizioni*) secondo le procedure definite nel *paragr. 6.2.4*.

Il richiedente potrà procedere con la variante solo ad avvenuto accoglimento della stessa da parte SDA.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate nel presente paragrafo.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto dichiarato in domanda di pagamento di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

Iter istruttorio domande di variante del beneficiario

La domanda di variante del beneficiario di cui al punto 4) del *paragr. 7.1.1* è assoggettata al seguente iter previsto dalle Istruzioni operative n. 61/2024, *paragr. 15.1*:

1. invio della domanda alla SDA competente entro i termini previsti al *paragr. 7.1.1*
2. pre-autorizzazione da parte della SDA e comunicazione ad entrambe le ditte, **cedente e cessionaria**;
3. nel caso in cui la domanda di variante interviene nella fase successiva del pagamento anticipato, deve essere rilasciata l'appendice di subentro, da parte del cessionario, alla polizza madre, questa dovrà essere trasmessa alla SDA, con contestuale trasferimento di tutti gli impegni ed obblighi inizialmente assunti dal cedente;

4. trasferimento dei terreni sul Fascicolo aziendale del cessionario;
5. lavorazione della polizza fidejussoria/appendice di subentro in ambito SIAN da parte della SDA;
6. autorizzazione definitiva al subentro da parte della SDA.

Prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un Fascicolo aziendale valido.

La procedura sopra descritta deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 30 novembre dell'anno n-1 considerando l'anno n quello di scadenza, come da cronoprogramma domanda di sostegno, di presentazione domanda di saldo.

Per le domande di subentro che risultassero totalmente o parzialmente negative, il responsabile dell'istruttoria della SDA competente provvederà all'invio della comunicazione di esito istruttorio motivato, ai sensi della L. 241/90 e smi., contenente l'indicazione del termine perentorio di dieci giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al CCM (cfr. *paragr. 1 Definizioni*) secondo le procedure definite nel paragrafo 6.2.4.

7.1.2 Modifiche minori

In attuazione del paragr. 16 delle Istruzioni operative n. 61/2024, per **Modifica minore** si intende la possibilità di apportare, all'operazione inizialmente approvata, modifiche di minore entità, non considerate varianti, quali:

- 1) la modifica delle caratteristiche del vigneto da impiantare (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- 2) il cambio di ubicazione dell'impianto da realizzare (foglio, particella) fatta eccezione, per le Marche, per interventi riguardanti i vigneti storici per i quali non sono mai ammesse variazioni di ubicazione.

Le modifiche minori saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria e di controllo *in loco* del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità da parte della SDA.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata debbono essere eseguiti entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Tali modifiche debbono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- non debbono pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- debbono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- non debbono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione ammessa;
- non debbono determinare variazioni rispetto alla spesa ammessa al finanziamento in sede di istruttoria della domanda di sostegno.

Dette modifiche devono essere comunque comunicate alla SDA competente, tramite l'applicativo informatico reso disponibile sul portale SIAN, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate ed illustrate e sono verificate nel corso dell'istruttoria della predetta domanda.

Per la modifica minore il beneficiario deve allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

Qualora comprenda il cambio di ubicazione, la modifica minore deve essere corredata da:

- adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (per almeno lo scasso, le lavorazioni superficiali e la concimazione di fondo) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella dalle quali risultino chiaramente visibili la data di esecuzione e le coordinate geografiche;
- consenso del/i proprietario/i reso tramite **Allegato 5** alle Istruzioni operative n. 61/2024, nel caso in cui i terreni di nuova ubicazione non siano di proprietà del beneficiario.

In fase di accertamento finale, la SDA valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel *paragr. 16* delle Istruzioni operative n. 61/2024.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, **la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile** e la parte di contributo, correlato alla modifica, **verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D.lgs n. 42/2023 come integrato da D.lgs n.188/2023**.

La modifica **non** può determinare una riduzione di spesa; pertanto, le variazioni che incidono in diminuzione sulla finanziabilità calcolata mediante la *Metodologia dei costi unitari* (a titolo esemplificativo: la modifica del sesto di impianto che potrebbe determinare la variazione della classe definita con i costi standard con la domanda di sostegno) **non** potranno a nessun titolo essere accolte.

Impianti che all'atto del controllo finale saranno difformi da quanto riportato in domanda di pagamento di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale/totale dell'operazione.

La comunicazione delle modifiche minori deve obbligatoriamente essere effettuata attraverso la compilazione dell'**Allegato 9** previsto da OP AGEA nelle Istruzioni operative n. 61/2024. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo, l'Allegato 9 deve essere stampato, firmato e inviato alla SDA competente entro il termine di 7 giorni solari.

7.2. Pagamento delle domande di sostegno a fidejussione

7.2.1 Pagamento dell'anticipo

Il pagamento del sostegno può essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei lavori, per un importo pari all'80% del contributo ammesso a finanziamento per l'intera operazione, e successivo saldo del 20% al termine dei lavori, esclusivamente a condizione che il richiedente selezioni in domanda di sostegno la modalità di erogazione dell'aiuto a fidejussione, che prevede la costituzione di una garanzia fideiussoria a favore di OP AGEA, pari al 110% del valore dell'anticipo liquidabile.

L'anticipo è pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione e sarà erogato entro il **15 ottobre 2025**, il restante 20%, se dovuto, nel rispetto delle modalità e i termini previsti al *paragr. 7.2.2*.

Pertanto, il pagamento anticipato è disposto a condizione che **entro il 31 marzo 2025** il beneficiario faccia pervenire alla SDA competente:

1. l'attestazione di inizio lavori;
2. l'originale dell'apposita garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, a favore di OP AGEA, pari al 110% del valore dell'anticipo ammesso, come previsto da AGEA con circolare prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i. (cfr. *paragr. 19.2* delle Istruzioni operative n. 61/2024);
3. l'autorizzazione al reimpianto, secondo le procedure stabilite dalla DGR n. 1519 del 02/12/2019, nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di ex diritti di impianto registrati nel Registro su SIAN. In ogni caso la richiesta di autorizzazione di conversione di ex diritti deve essere stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e prima di iniziare i lavori di messa a dimora delle barbatelle.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia fideiussoria alla data del 31 marzo 2025, la Regione dispone, entro 30 giorni dal superamento del termine, la revoca della concessione dell'aiuto e la decadenza della domanda di sostegno.

7.2.2 Domanda di pagamento del saldo

Tenuto conto che, ai sensi dell'art 27 del regolamento (UE) 2022/127, l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo *in loco* delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno a fidejussione ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare apposita **domanda di pagamento di saldo a termine lavori entro il 20 giugno dell'anno indicato nel cronoprogramma della domanda, fermo restando il periodo di eleggibilità della spesa stabilito al paragr. 5.3.1 del presente bando.**

Pertanto, per il pagamento a saldo del 20% del contributo e conseguente svincolo della garanzia fideiussoria prestata, i beneficiari di domande di sostegno a fidejussione presentate nella campagna 2024/2025 che abbiano ottenuto l'anticipo ai sensi del *paragr. 7.2.1*, debbono presentare la domanda di pagamento del saldo (di seguito **domanda di saldo**) ad OP AGEA a decorrere dall'esercizio finanziario 2025/2026 (dal 16 ottobre 2025) **e comunque entro il 20 giugno 2026 o entro e non oltre il 20 giugno 2027**, in funzione

dell'anno del termine dei lavori indicato in domanda di sostegno, compatibilmente con il termine di validità delle autorizzazioni collegate alla stessa domanda.

In caso di domande di sostegno a fidejussione **NON** è pertanto consentita la presentazione della domanda di pagamento di saldo nell'esercizio finanziario 2024/2025.

La domanda di pagamento di saldo deve essere:

1. rilasciata su portale SIAN secondo le modalità stabilite al *paragr. 22.1* delle Istruzioni operative n. 61/2024, debitamente sottoscritta a termine di legge. Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione da OP AGEA sul portale SIAN, secondo la procedura indicata al *paragr. 6.1.1* del presente bando;
2. trasmessa alla SDA competente, tramite PEC, mediante scansione in formato imm modificabile (ad esempio formato PDF/A) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge, **entro il termine di 7 giorni dal suo rilascio**, secondo le procedure indicate al *paragr. 6.1.4*;
3. corredata della documentazione prevista al *paragr. 7.3* e secondo le modalità ivi riportate.

In ogni caso l'impianto del vigneto avviene previo possesso di apposita autorizzazione rilasciata secondo le procedure stabilite con DGR n.1519/2019.

Si raccomanda la verifica dei dati riportati in domanda di saldo in quanto nessuna correzione potrà essere accettata successivamente al rilascio della stessa.

Al beneficiario che presenta la domanda di saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa (20 giugno 2026 o 20 giugno 2027) viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono ritenute domande non presentate e vengono, quindi, rigettate.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento di saldo entro il termine lavori indicato in domanda di sostegno o la sua presentazione oltre termine, comporta quindi la decadenza dell'aiuto, l'applicazione delle penali previste al *paragr. 10.3* e *paragr. 10.4* del presente bando e l'attivazione dell'iter di recupero dell'anticipo erogato maggiorato del 10%, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa. E' altresì prevista l'esclusione dall'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 che decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale¹³.

In tali casi il responsabile dell'istruttoria della SDA comunica ai beneficiari tramite PEC, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e smi, entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento del termine, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione, del recupero dell'importo percepito come anticipo maggiorato del 10% e dell'applicazione della conseguente sanzione, immettendo a sistema i relativi dati.

Il pagamento dei saldi previsti nella campagna 2025/2026 e 2026/2027 è subordinato all'assegnazione delle risorse alla Regione Marche, tramite apposito atto del MASAF per la stessa campagna.

7.3. Domanda di pagamento a collaudo

Tenuto conto che l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo *in loco* delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i beneficiari ammessi con domanda di sostegno a collaudo devono presentare apposita domanda di pagamento.

Per le domande di sostegno con richiesta di pagamento a collaudo, sono ammessi a contributo i lavori terminati e le relative spese sostenute **entro il 20 giugno 2025, fermo restando il periodo di eleggibilità della spesa stabilito al paragr. 5.3.1 del presente bando.**

In caso di domanda di sostegno a collaudo, la domanda di pagamento del saldo dell'aiuto (***domanda di collaudo***), è presentata ad OP AGEA **entro il 20 giugno 2025** e deve essere:

¹³ Articolo 11 del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e foreste n. 646643 del 16/12/2022. Cfr. *paragr. 22.1* delle IO n. 61/2024.

1. presentata su SIAN secondo le modalità previste al *paragr. 22.1* delle Istruzioni operative n. 61/2024, debitamente sottoscritta a termine di legge. Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione da OP AGEA sul portale SIAN, secondo le procedure indicate al *paragr. 6.1.1*;
2. trasmessa alla SDA competente, tramite PEC, mediante scansione in formato immutabile (ad esempio formato PDF/A) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge, **entro il termine di 7 giorni dal suo rilascio**, secondo le modalità previste al *paragr. 6.1.4*;
3. corredata, sulla base delle Istruzioni operative n. 61/2024 *paragr. 23* e delle funzionalità all'interno dell'applicativo settoriale su portale SIAN, della seguente documentazione:

- comunicazione di avvenuto impianto, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1519 del 02/12/2019;
- planimetrie dettagliate (o ortofoto con reticolo catastale) in scala 1:2000, di ciascuna attività realizzata prevista dalla domanda (impianto successivo ad estirpazione - impianto con autorizzazione per conversione di ex diritto). Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;
- adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (per almeno lo scasso, le lavorazioni superficiali e la concimazione di fondo) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella dalle quali risultino chiaramente visibili la data di esecuzione e le coordinate geografiche.

In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione, caricando le fatture stesse mediante *upload* all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i *files* dovranno avere estensione *.pdf* ed un massimo di 10Mb;

- adeguata documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie vitata oggetto dell'intervento settoriale, in numero minimo di 4 foto e indicativamente una per ogni vertice del poligono a vigneto finanziato, attestante che i lavori sono terminati entro la data di presentazione della domanda di saldo. Per vigneti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno 4 foto per ogni corpo. Il vigneto impiantato deve riportare, sui pali di testata dei suoi vertici, un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate;
- Fatture:
 - del materiale vivaistico;
 - fatture del materiale di sostegno

consistenti nella stampa delle fatture emesse che obbligatoriamente devono riportare la seguente dicitura "**Regolamento UE 2021/2115, art. 58 paragrafo 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2024/2025**", caricate mediante *upload* all'interno dell'applicativo settoriale, tenendo presente che i *files* dovranno avere estensione *.pdf* ed un massimo di 10MB.

I riferimenti delle predette fatture devono essere inseriti nell'apposita applicazione.

Ciò, fermo restando che non viene meno l'obbligo per il beneficiario di mettere a disposizione, ove necessario, la documentazione fiscale relativa ai restanti materiali impiegati per la realizzazione dell'impianto contenente anch'essa la dicitura obbligatoria sopra indicata;

- in caso di fatture elettroniche: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, anche in forma riepilogativa per tutte le spese fatturate in modalità elettronica allegate alla domanda di pagamento, che attesta che le stampe delle fatture corrispondono agli originali delle medesime presenti nel Sistema di Interscambio (SdI) (secondo il **Modello 5** in calce al presente bando);
- documentazione attestante l'impiego di materiale certificato, prodotto nel rispetto del D.lgs n.16/2021. A tal fine farà fede quanto riportato nella fattura di acquisto del materiale e/o quanto riportato nelle etichette apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle che deve essere conservata in azienda **per almeno un anno** ed esibita, a richiesta, durante il controllo *in loco*, nonché altra documentazione ufficiale fornita dal beneficiario (cfr. *paragr. 5.1.3* punto 7);
- dichiarazione di impegno a conservare agli atti tutta la documentazione fiscale relativa all'intervento finanziato (secondo il **Modello 3** in calce al presente bando);

I files caricati devono essere nominati per tipologia di contenuto (es Allegato 5; oppure planimetria A2, oppure foto georiferita vigneto 1. Eventuali ulteriori specifiche sul formato e invio delle immagini georiferite potranno essere fornite sulla base di indicazioni di OP AGEA.

In ogni caso il reimpianto avviene previo possesso di apposita autorizzazione rilasciata secondo le procedure stabilite con DGR n. 1519/2019.

Si raccomanda la verifica dei dati riportati in domanda di saldo in quanto nessuna correzione potrà essere accettata successivamente al rilascio della stessa.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento di saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa (20 giugno 2025) viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono ritenute domande non presentate e vengono, quindi, rigettate.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento di saldo entro il termine lavori indicato in domanda di sostegno o la sua presentazione oltre termine, comporta la decadenza dell'aiuto, l'applicazione delle penali previste al *paragr.* 10.3 e *paragr.* 10.4 del presente bando e l'attivazione dell'iter di recupero dell'anticipo erogato maggiorato del 10%, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa. E' altresì prevista l'esclusione dall'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 che decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale¹⁴.

In tali casi il responsabile dell'istruttoria della SDA comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/1990 e smi, ai beneficiari tramite PEC, entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione e, se del caso, dell'applicazione della conseguente sanzione, immettendo a sistema i relativi dati.

7.4. Controlli sulle domande di anticipo e di pagamento a collaudo e a saldo

7.4.1 Controlli sulle domande di anticipo

La SDA cura:

- la verifica della conformità della polizza fidejussoria al modello predisposto da OP AGEA
- la verifica della presenza, sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente
- l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

La SDA provvede quindi alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema su portale SIAN e trasmette le polizze fidejussorie in originale e le relative conferme al Settore Agroambiente – SDA AN **entro il 18 aprile 2025**.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia fidejussoria alla data 31 marzo 2025, la Regione attiva il procedimento di revoca della concessione dell'aiuto e la decadenza della domanda di sostegno.

A tal fine, il responsabile dell'istruttoria della SDA, per le domande di sostegno che al 31 marzo 2025 sono prive della polizza fidejussoria, invia la comunicazione di avvio di procedimento di revoca (ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e smi) entro i 30 giorni successivi allo scadere del termine.

7.4.2 Controlli sulle domande di pagamento a saldo e a collaudo

In tutti i casi di pagamento a collaudo e a saldo sugli interventi realizzati sono effettuati dalla Regione controlli sistematici in campo, delle opere realizzate, e amministrativi, sulla documentazione a corredo, come previsto nei paragrafi seguenti al fine di verificare l'ammissibilità a contributo dei lavori effettuati secondo quanto previsto dal presente bando.

Il beneficiario, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a collaudo o di saldo, è tenuto ad aggiornare il Fascicolo aziendale e a iscrivere la superficie vitata oggetto di aiuto nello Schedario viticolo secondo le procedure perviste dalla DGR n. 1519/2019.

¹⁴ Articolo 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e foreste n. 646643 del 16/12/2022. Cfr. *paragr.* 22.1 delle IO n. 61/2024

Nel caso in cui l'esito dei controlli sia parzialmente o totalmente negativo, il responsabile provinciale dell'intervento della SDA competente invia al beneficiario la comunicazione di esito istruttorio motivato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. con valore di avvio del procedimento di revoca e recupero dell'anticipo eventualmente erogato maggiorato del 10%, indicando il termine massimo di **5 giorni** per l'invio delle osservazioni ai fini del riesame da parte del CCM (cfr. paragrafo 1 *Definizioni*) secondo le procedure definite nel *paragr.* 6.2.4 e l'eventuale importo da restituire.

A fine intervento i vigneti oggetto di aiuto debbono risultare idonei alla produzione di vino a DOP/IGP delle Marche, secondo quanto dichiarato in domanda di sostegno o eventuale variante ammessa, **pena la revoca del contributo concesso ed eventuale recupero dell'anticipo eventualmente erogato maggiorato del 10%**.

7.4.3.1 Verifica delle opere realizzate

In attuazione della DGR n. 1492/2010, il Settore Audit e controlli di secondo livello effettua i collaudi *in loco* **sul 100%** delle domande di pagamento di saldo e collaudo e rende disponibili in SIAN gli esiti dei controlli eseguiti:

- entro il **10 settembre 2025**, in caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento a collaudo;
- entro il **10 settembre 2026 e 10 settembre 2027**, in caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento a fidejussione e successivo saldo rispettivamente nell'esercizio finanziario 2025/2026 e 2026/2027.

Nel corso dell'accertamento in campo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianto, l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alla messa a dimora delle barbatelle innestate, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno) ¹⁵.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc.) da quanto indicato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

7.4.3.2 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'articolo 42 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/126, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con l'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a **0,5 ettari**.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al *paragr.* 10.4;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, **salvo segnalazione al beneficiario da parte della SDA di possibili irregolarità per assenza di autorizzazioni**.

Sia in caso di minore sia di maggiore realizzazione di superficie (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati da Settore Audit e controlli di secondo livello ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni. In tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali

¹⁵ Cfr. paragrafo 1, definizione di Impianto/Nuovo impianto

incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Le ditte devono presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC agli indirizzi presenti sul proprio Fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. La mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le ditte della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione e la misurazione effettuata è da intendersi definitiva.

Sulla base dei controlli effettuati e degli esiti resi disponibili dal Settore Audit e controlli di secondo livello, la SDA aggiorna i dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-Schedario viticolo e riporta le risultanze del collaudo sul SIAN.

7.4.3.3 Vincoli amministrativi nella fatturazione relativa alle spese

Fermo restando che il contributo verrà riconosciuto sulla base delle tabelle contenute nella *Metodologia dei costi unitari* e non sulla base della rendicontazione a piè di lista delle spese sostenute, al fine di garantire la possibilità alle Amministrazioni competenti di effettuare controlli di demarcazione con altre misure ed interventi analoghi, i beneficiari hanno l'obbligo di far inserire nelle fatture emesse dai fornitori, relative alle spese sostenute, la dicitura "**Reg. Ue n. 2021/2115 art. 58 comma 1 lettera a) – OCM Vino RRV campagna 2024/2025**" richiamata al *paragr. 7.3 punto 3*.

7.4.4 Verifica delle azioni effettuate

La SDA deve effettuare controlli sull'effettivo svolgimento delle azioni previste nelle tabelle dei costi standard contenute nella *Metodologia dei costi unitari*, mediante la verifica della documentazione caricata a sistema. Nello specifico la Regione dovrà predisporre la selezione di un campione di almeno del 5% delle domande di saldo presentate, salvo eventuali integrazioni in caso di esiti discordanti. Detto campione dovrà essere selezionato per il 25% con criterio casuale e per il 75% con criteri di rischio. La verifica dovrà essere ultimata, con compilazione di check list, prima del pagamento del saldo.

Qualora la documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità sia assente o incompleta o nel caso in cui per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore utile documentazione ai fini della corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità, il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA invia al richiedente, tramite PEC, una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio di **5 giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta.

7.4.4 Elenchi di liquidazione

La Regione, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo/collaudo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi a OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

Ai sensi del paragrafo 25 delle Istruzioni operative n. 61/2024, i termini per la presentazione da parte della Regione degli elenchi di liquidazione a OP AGEA per la campagna 2024/2025 sono:

- **entro e non oltre il 30 giugno 2025**, per gli elenchi di liquidazione relativi al pagamento anticipato delle domande di sostegno a fidejussione, debitamente corredate dalle garanzie fidejussorie in originale e conferme degli Enti garanti. Per le solo domande finanziate per eventuali scorrimenti di graduatoria il termine ultimo è il **30 luglio 2025**
- **entro e non oltre il 21 settembre 2025** per gli elenchi di liquidazione relativi al pagamento del saldo delle domande di sostegno a collaudo;
- **entro e non oltre il 21 settembre dell'anno del cronoprogramma di realizzazione delle attività indicato dal beneficiario nella domanda di sostegno**, per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento di saldo.

Qualora detti termini saranno modificati dall'OP, la Regione applicherà automaticamente i nuovi termini alle domande interessate senza ulteriori atti di sua competenza.

8. Impegni dei beneficiari

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si impegna:

- a realizzare i vigneti secondo le modalità tecniche previste al *paragr. 5.1.3* e nei termini e modalità stabiliti al *paragr. 7.2* e al *paragr. 7.3*;
- ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi;
- a mantenere la destinazione di uso delle superfici impiantate con il contributo di cui al presente bando, che devono essere oggetto di coltivazione ordinaria, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente documentati previsti dalla normativa comunitaria e/o nazionale vigente, per almeno cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda di saldo, pena la restituzione del sostegno percepito. Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno impiantato, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno 5 anni decorrenti data di presentazione della domanda di saldo;
- a mantenere, a norma dell'art. 11 comma 1 lettera b) del regolamento (UE) 2022/126, la proprietà ed il possesso delle superfici impiantate con il contributo di cui al presente bando per almeno 5 anni decorrenti data di presentazione della domanda di saldo, salvo diverso termine disposto a livello nazionale. Ulteriori specifiche a riguardo saranno fornite sulla base di indicazioni nazionali;
- a garantire, ove ricorra il caso, la permanenza dell'iscrizione dei "vigneti eroici", "vigneti storici", "vigneti eroici/storici" nell'Elenco regionale e ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale.

Gli impegni e vincoli conseguenti si intendono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante esclusivamente nei casi consentiti dall'art. 11 comma 1 lettera b) del regolamento (UE) 2022/126 di cambio di conduzione della superficie vitata.

Nel periodo di sussistenza dei vincoli di cui al presente paragrafo, le superfici vitate non possono usufruire di alcun ulteriore sostegno sulla RRV.

9. Comunicazioni cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

In attuazione del *paragr. 17* delle Istruzioni operative n. 61/2024, debbono intendersi cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (**CFM/CE**) quelle previste dall'articolo 3 comma 1 lettere a), d) e) e comma 2 del regolamento (UE) 2021/2116 ¹⁶.

Ai sensi delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale SIAN.

¹⁶ 1. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

La presentazione delle comunicazioni di forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata nelle seguenti fasi di lavoro, per consentire la produzione di un solo set di documenti da mettere a fattor comune tra più settori:

1. protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione “Circostanze eccezionali”, della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo;
2. compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura di compilazione della Domanda di sostegno.

La Regione può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore di cui al citato articolo 3 comma 1 lettere a), d) e) e comma 2 del regolamento (UE) 2021/2116, dando comunicazione dell'esito al richiedente entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce requisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce requisito per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione di sanzioni penali.

9.1 Subentro per decesso dell'intestatario della domanda di sostegno

In attuazione del *paragr.* 18 delle Istruzioni operative n. 61/2024, in caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui al *paragr.* 18 delle Istruzioni operative 61/2024 come richiamato al *paragr.* 9 del presente bando, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro (cfr. *paragr.* 7.1.1 punto 4 b).

La richiesta va presentata alla SDA competente che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo PEC, l'esito dell'istruttoria.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente alla SDA competente l'originale dell'appendice di subentro entro 7 giorni dalla sua sottoscrizione.

La SDA cura la verifica della presenza, sull'appendice, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice stessa.

La SDA richiede quindi alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, la SDA competente con atto dirigenziale provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con PEC.

La SDA, per il tramite del Settore Agroambiente – SDA AN, provvede a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

10. Rinuncia all'aiuto, revoca, recuperi e penalità

10.1 Rinuncia all'aiuto

Il beneficiario che non intende procedere nell'esecuzione dei lavori, fintanto che la domanda non è stata resa finanziabile, deve inoltrare telematicamente la rinuncia all'aiuto, tramite apposita funzione prevista in ambito SIAN, come utente qualificato o tramite il CAA cui ha conferito mandato sul Fascicolo aziendale.

Successivamente alla fase di finanziabilità, beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC, esclusivamente alla SDA competente.

In entrambi i suddetti casi, la SDA competente procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore.

La revoca dell'aiuto deve essere notificata al beneficiario.

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al *paragr. 17* delle Istruzioni Operative n. 61/2024 e *paragr. 9* del presente bando, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento di saldo (cfr. *paragr. 10.4* del presente bando).

10.2 Revoca dell'atto di concessione

La Regione può provvedere, di sua iniziativa, alla revoca di una concessione (domanda di sostegno) fino all'inserimento dello stesso in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione stessa.

In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al *paragr. 17* delle Istruzioni operative n. 61/2024 e *paragr. 9* del presente bando, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento di saldo (cfr. *paragr. 10.4* del presente bando).

In caso di mancata presentazione dell'istanza di rinuncia e della domanda di pagamento di saldo, la SDA competente deve immediatamente notificare al beneficiario il provvedimento di revoca con conseguente attivazione delle procedure di recupero, qualora sia stato percepito un anticipo. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso all'intervento settoriale RRV per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

10.3 Recuperi, penalità e sanzioni

Si applicano le disposizioni previste all'articolo 11 del DM e all'articolo 24-Sexis (*Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione vigneti*) del Dlgs n. 42/2023 integrato da Dlgs n.188/2023.

In ogni caso la mancata presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento di saldo entro i termini indicati al *paragr. 7.2* e al *paragr. 7.3* comporta:

- per le domande di sostegno con richiesta di pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'Amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
- per le domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, viene attivato l'iter di recupero dell'anticipo erogato maggiorato del 10%, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento di saldo.

In tal caso la Regione comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su garanzia fidejussoria, a mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.

10.4 Definizione importo e recuperi ¹⁷

Per usufruire legittimamente dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato/riconvertito l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10%.

1. In base a quanto disposto all'articolo 24-Sexis (*Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione vigneti*) del Dlgs n. 42/2023 come modificato da D.lgs 188/2023 se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
 - a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
 - b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
 - c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata maggiorato del 10 %.

Sono esclusi dalla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni e si procede all'incameramento della fidejussione, i beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo e:

- realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata nella misura superiore al 50%;
 - rinunciano o venga loro revocato il contributo concesso;
 - presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre il 5° giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
 - non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
2. Sono esclusi dalla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno i beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:
 - presentano domande di pagamento del saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
 - non presentano la domanda di pagamento del saldo finale;
 - hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

Le penalità di esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Le situazioni sanzionabili previste dal presente articolo sono schematizzate nell'allegato IV del DM riportate nella seguente tabella.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 646643 del 16/12/2023 e Istruzioni Operative n. 61/2024, *paragr.* 27.

TABELLA n. 3 - RECUPERI E PENALITÀ (ART. 11 DEL DM)

Fattispecie riscontrata	Da restituire o incamerare o erogare	Esclusione dalla Ristrutturazione e ri-conversione vigneti
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	[Realizzato - (% Scostamento*2)]	NO
	Se erogato Anticipo: Acconto 80% - [Realizzato - (% Scostamento*2)]	
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
	Se erogato Anticipo: 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni (non applicabile in caso di CFM\CE come da <i>paragr. 17</i> delle Istruzioni operative n. 61/2024)
<u>Solo se erogato anticipo</u> : mancato riconoscimento delle spese richieste a contributo	100% dell'importo dell'anticipo non riconosciuto + 10%	NO
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'anticipo ricevuto + 10%	3 anni (non applicabile in caso di CFM\CE come da <i>paragr. 17</i> delle Istruzioni operative n. 61/2024)
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (<u>senza aver erogato l'anticipo</u>), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno (non applicabile in caso di CFM\CE come da <i>paragr. 17</i> delle Istruzioni operative n. 61/2024)
Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

11 Certificazione antimafia ¹⁸

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione in legge del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” ha modificato l’art. 83 del d.lgs. 159/2011, che delinea l’ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai **fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro**.

Sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell’OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l’obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all’importo dell’erogazione.

Il beneficiario deve allegare apposita dichiarazione in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Pertanto, l’informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai **25.000 euro** in poi, mentre, per i contributi inferiori ai **25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia**.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA.

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b alle Istruzioni operative n. 61/2024) con l’indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell’impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’ art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell’ipotesi prevista dall’art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

12 Comunicazione degli anticipi ricevuti

Ai sensi del decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l’importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l’ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Si precisa, altresì, che tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall’ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell’anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell’erogazione dell’anticipo stesso.

13 Responsabile del procedimento e termine

L’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all’aiuto per l’intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti è il Settore Agroambiente – SDA AN della Regione Marche.

L’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all’erogazione dell’aiuto previsto dal regolamento (UE) 2021/2115 articolo 58 paragrafo 1 lettera a) è l’Ufficio FEAGA non-SIGC.

¹⁸ Per quanto non riportato nel presente paragrafo si rinvia alle Istruzioni Operative n. 61/2024, *paragr.* 30.

I termini del procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per l'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2024/2025 relativi alle fasi di competenza della Regione Marche sono fissati nel presente bando.

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per l'intervento settoriale della Ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2024/2025 si conclude entro il 15 ottobre 2025. Di conseguenza, tutte le domande con pagamento dell'anticipo non liquidate da AGEA entro tale termine, risulteranno decadute.

14 Informativa sul trattamento dei dati personali ¹⁹

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di comunitari ai sensi del (Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - PNS) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022 n. 6466543 ss.mm.ii. e DGR Marche n. 637 del 29 aprile 2024.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

15 Disposizioni finali e di coordinamento

Il presente bando è emanato nel rispetto di quanto stabilito da OP AGEA nelle proprie Istruzioni operative n. 61/2024 e nelle disposizioni regionali approvate con DGR Marche n. 637/2024.

Con eventuali successivi atti potranno essere fissate dal Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, sulla base di disposizioni di OP AGEA, ulteriori disposizioni relative alle procedure di controllo, rinunce e revoche e alla gestione del flusso di informazioni e quant'altro necessario per l'operatività del bando regionale.

Per quanto riguarda la gestione ed il trattamento dello svincolo delle polizze, la condizionalità, l'accesso agli atti, le modalità di pagamento, le procedure di recupero di somme indebitamente percepite, la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS, l'impignorabilità delle somme erogate, la pubblicazione dei pagamenti, si rimanda alle Istruzioni Operative n. 61/2024, rispettivamente ai paragrafi 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37 e 38, di OP AGEA.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente bando si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata, alle disposizioni nazionali di attuazione della intervento settoriale Ristrutturazione e riconversione dei vigneti contenute nel

¹⁹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali (UE) n. 2016/679.

decreto ministeriale n. 6466543/2022, nelle specifiche Istruzioni operative di OP AGEA n. 61/2024, consultabili sul sito della Regione Marche all'indirizzo internet www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca e di AGEA all'indirizzo internet www.agea.gov.it, e alla DGR n. 637/2024.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN potrà inoltre apportare, con propri atti, eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività, tenuto conto degli indirizzi e le scelte approvate con richiamata DGR n. 637/2024.
